

RESOCONTO STENOGRAFICO

142.

SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 15 APRILE 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIA ELETTA MARTINI

INDI

DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDICE

PAG.	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
S. 292. — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980) (approvato dal Senato) (1491)	12557
PRESIDENTE	12557, 12566, 12581
GAMBOLATO (PCI)	12566
LABRIOLA (PSI)	12566
LA LOGGIA (DC), <i>Presidente della Commissione</i>	12559, 12567, 12580
MANFREDI MANFREDO (DC), <i>Relatore</i>	12557
PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>	12571
PANNELLA (PR)	12577, 12581
	POCHETTI (PCI) 12567
	REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i> 12568
	Interrogazioni (Annunzio) 12582
	Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Autorizzazione di relazione orale ai sensi del secondo comma dell'articolo 18 del regolamento) 12581
	Ministro del bilancio e della programmazione economica (Trasmissione di documenti) 12557
	Ordine del giorno della seduta di domani 12582

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16.

MARABINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Trasmissione dal ministro del bilancio e della programmazione economica.

PRESIDENTE. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di vicepresidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettera in data 10 aprile 1980 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle deliberazioni adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nella seduta del 27 marzo 1980, riguardanti:

approvazione programmi finalizzati, ai sensi della legge n. 675 del 1977;

adempimenti per la gestione del fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale;

situazioni aziendali ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, della legge n. 675 del 1977.

Questi documenti saranno trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 292. — « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980) » (approvato dal Senato) (1491).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato:

S. 292. — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980).

Ricordo che nella seduta del 3 aprile scorso è stata chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Manfredo Manfredi.

MANFREDI MANFREDO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, l'ampio dibattito che si è sviluppato sul disegno di legge n. 1491, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980), trova certamente e prima di tutto motivo di essere per la delicatezza e per l'importanza del tema, un provvedimento legislativo che costituisce la sostanziale ed indispensabile premessa giuridica al disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Ai numerosi colleghi intervenuti desidero esprimere il mio apprezzamento per tutti i contributi che essi hanno fornito, non solo per il merito, ma anche per il tentativo di arricchimento di una materia, quella prevista dalla legge n. 468, che esce dalla cosiddetta fase sperimentale per assumere una veste definitiva. È in questo senso che intendo interpretare specialmente la critica di fondo che molti oratori hanno avanzato, critica di fondo che investe non solo il dato politico, ma anche il metodo di interpretazione e di attuazione della stessa legge n. 468.

Nella mia relazione scritta al provvedimento in esame, facendo tesoro di un lungo — ahimè, forse anche troppo! — dibattito al Senato, ho predisposto una premessa che tentava di giustificare l'impostazione data dal Governo al provvedimento, impostazione che ritenevo e ritengo

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 APRILE 1980

tuttora corretta. Una serena e responsabile lettura dell'articolo 11 della legge n. 468 può chiarire certamente meglio i termini del problema. L'articolo 11 testualmente recita: « Al fine di adeguare le entrate e le uscite del bilancio dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici che si ricollegano alla finanza statale agli obiettivi di politica economica cui si ispirano il bilancio pluriennale ed il bilancio annuale, il ministro del tesoro, di concerto con il ministro del bilancio e della programmazione economica e con il ministro delle finanze, presenta al Parlamento, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, un disegno di legge finanziaria, con il quale possono operarsi modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello Stato, su quelli delle aziende autonome e su quelli degli enti che si ricollegano alla finanza statale. La legge finanziaria indica il livello massimo del ricorso al mercato finanziario. Tale ammontare concorre, con le entrate, a determinare la disponibilità per la copertura di tutte le spese da iscrivere nel bilancio annuale ».

Onorevoli colleghi, credo non vi siano dubbi che la legge finanziaria sia una legge che può incidere sul bilancio, così come non v'è dubbio che essa sia una legge che deve regolare il bilancio medesimo. È chiaro quindi che l'unicità del nuovo indirizzo formativo del bilancio assegna al Governo una duplice capacità di azione: da un lato la presentazione al Parlamento dei singoli provvedimenti di attuazione della politica economica e finanziaria, dall'altro la traduzione più immediata di talune decisioni di cui la legge finanziaria diventa il tramite.

Ho voluto recuperare questi concetti, già in parte inseriti nella relazione, perché li ritengo ora più che mai attuali per dare una corretta e pertinente risposta alla critica di fondo che in quest'aula si è più volte ripetuta. Credo che non vi sia comunque dubbio che la discrezionalità della scelta delle due diverse azioni rientri proprio nell'ambito delle scelte poli-

tiche che il Governo compie, sempre rivendicando (e questo è per me il vero significato di fondo) un unico limite, le decisioni del Parlamento. Desidero, dunque, sottolineare ancora una volta come in questa ottica debbano essere valutate ed inquadrare le decisioni assunte dal Governo.

Non raccolgo, in questa mia replica, il tentativo dilatorio dei colleghi radicali che, pur dichiarando a parole di non voler fare ostruzionismo, hanno poi finito per attuarlo nei fatti (*Interruzione del deputato Mellini*). Molti che, come premessa, dicevano di non fare ostruzionismo, hanno poi lasciato che passassero due settimane...

CRIVELLINI. Siamo arrivati secondi...

MANFREDI MANFREDO, *Relatore*. Speriamo che a non ringraziarvi non sia il paese... Molti interventi hanno anticipato argomenti che io ritengo più propri del provvedimento legislativo di bilancio. Il dibattito che mi auguro apriremo al più presto su tale provvedimento sarà la specifica occasione per le valutazioni di ogni singolo caso. Ciò che oggi mi preme è sottolineare come, in definitiva, le proposte di emendamento — se prescindiamo, non per il merito, ma per il numero, da quelle radicali — si riducano di molto, almeno nelle previsioni, e tocchino alcuni specifici argomenti.

Non è questa la sede per entrare nel merito degli emendamenti, ma credo sia opportuno cogliere almeno alcuni significati, dai quali le proposte in questione derivano. L'attenzione di molti si è concentrata sul problema della giustizia e su quello della fame nel mondo. Per ambedue, abbiamo un dato che ritengo indispensabile per aprire la strada ad un possibile sbocco: mi riferisco alle dichiarazioni che ieri il Presidente del Consiglio ha reso alle Camere. Penso, al riguardo, che sia possibile — e le premesse esistono tutte — aprire un utile dialogo. Ritengo, però, che esso possa essere portato avanti, sempre che esista una volontà politica che per altro, per quanto

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 APRILE 1980

rappresento, e quindi, per la mia parte, credo sia pronta, rivolta a cercare di recuperare una situazione che, indubbiamente, appare ed è delicata.

Mi auguro che su tale strada non si perda ulteriore tempo. Certo è che alcune altre valutazioni critiche non possono, per la ragione appena sottolineata, essere dimenticate, anche se — come ho già detto — non sono in questo momento utilizzabili che per una modifica della legge.

Già nella mia relazione ho tentato di sottolineare come vi siano due problemi che, a mio avviso, non trovano una precisa e completa giustificazione nell'ambito del provvedimento finanziario. Il primo riguarda l'aumento dell'imposta sulla cosiddetta seconda casa per le vacanze. La formulazione espressa, infatti, è assai generica, e molte critiche si sono levate, in proposito, nel corso del dibattito. Mentre trovo giusto, in linea di principio, colpire con una maggiore imposizione lo *chalet*, la villa al mare, per chi già possiede un appartamento in città, mi sembra ingiusto, ad esempio, penalizzare lo emigrato meridionale al quale, magari, i genitori hanno lasciato una casetta che egli usa con la famiglia nelle quattro settimane di ferie. Per questa ragione, mi auguro che il Governo intervenga al più presto, al fine di chiarire l'intera materia. Per altro, è in atto una riforma che sono convinto eliminerà tale situazione di difficoltà, che viene sottolineata.

Il secondo motivo di perplessità concerne la « miniriforma » dell'amministrazione finanziaria introdotta dalla legge, con la creazione dei centri di servizio tributario e dei famosi « superispettori ». In realtà, si delega al ministro delle finanze la possibilità di assumere personale e di operare investimenti, con procedure straordinarie. Anche in materia, tutto giusto solo in teoria.

Peraltro, stabilire di farlo nella legge finanziaria, senza tra l'altro precisare, attentamente, i limiti della delega, appare a mio avviso discutibile. Inoltre, visto che i « superispettori » percepiranno stipendi in molti casi più che doppi rispet-

to a quelli di altri funzionari che comunque restano impegnati attivamente nella lotta all'evasione, mi chiedo se ciò non rischi di scoraggiare l'impegno dei più, vanificando l'intento originario della proposta, quello cioè di potenziare i mezzi a disposizione dello Stato per scovare chi allo Stato stesso sottrae il dovuto. Emergono qui, evidentemente, considerazioni critiche sul piano regolamentare, come pure si intravedono implicazioni di carattere costituzionale; ma so che il presidente della Commissione, onorevole La Loggia, dopo di me, tratterà in termini certamente più appropriati e più approfonditi l'argomento.

Onorevoli colleghi, ho voluto ridurre quanto più possibile, limitandomi ad alcuni dati emblematici, la mia replica, perché ritengo che l'inizio dell'esame degli articoli stia diventando una necessità. Ma, ancora di più, è una necessità il risultato finale, che mi auguro sia rapido e positivo. Sono certo che il miglior conforto a questo mio augurio nasca dal senso di responsabilità che non può non animare i gruppi politici che oggi sono presenti in Parlamento.

TESSARI ALESSANDRO. Ti sei dimenticato che, nel frattempo, è cambiato il Governo !

PRESIDENTE. Questa è una considerazione che è stata svolta almeno una decina di volte o più !

MANFREDI MANFREDO, *Relatore*. È per questo che non rispondo a questa osservazione !

PANNELLA. Ripetere giova !

LA LOGGIA, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Presidente della Commissione*. Prendo la parola per formulare alcune considerazioni che, nella mia qualità di presidente della Commissione bilancio, ritengo opportuno sottoporre all'Assemblea.

L'esame della parte della legge finanziaria che si intitola: « Provvedimenti urgenti per la riduzione dell'evasione per l'anno 1980 », a parte ogni commento su tale intitolazione, che concreta un espediente per la verità assai scoperto, per giustificare l'inserzione nel contesto di essa delle norme contenute negli articoli da 6 a 20, postula l'esigenza di una rivalutazione complessiva dei problemi relativi ai rapporti sia tra potere esecutivo e potere legislativo, sia tra le varie Commissioni, ai fini della migliore individuazione delle rispettive competenze, sia tra le Commissioni e l'Assemblea, con specifico rapporto al disposto dell'articolo 72 della Carta costituzionale. Tali problemi sono venuti emergendo anzitutto, con sempre maggiore rilevanza, in sede di conversione in legge dei decreti-legge e sono diventati via via più acuti dato l'abnorme ricorso alla decretazione d'urgenza cui si è dato luogo da qualche tempo a questa parte dai governi della Repubblica. Si è al riguardo rilevato come sia invalsa la tendenza, da parte dei Governi, di inserire in un singolo decreto-legge argomenti spesso i più disparati, fra i quali diventa assai arduo scoprire apprezzabili motivi di connessione, con il conseguente effetto, in tema di assegnazione alle Commissioni parlamentari, di rendere necessaria una valutazione, generalmente non facile, della prevalenza, nel complesso della normativa, di disposizioni rientranti nelle materie demandate ad una singola Commissione, valutazione che si conclude con l'affidarne alla medesima, in via principale, l'esame. Cosicché non rimane alle altre, di cui non si sia ritenuta la competenza primaria, se non la formulazione di pareri, in luogo delle funzioni di esame e di relazione ad esse specificamente attribuite dalla norma contenuta nell'articolo 72 della Costituzione e dalle connesse disposizioni regolamentari. A ciò si aggiunga che si è altresì venuta affermando la tendenza ad inserire nei disegni di legge di conversione emendamenti spesso eterogenei, che vengono di norma esaminati soltanto dal Comitato dei nove, costituito in seno alla Commissione ritenuta competente, anche in tale ipotesi sottraendone l'esame alle

altre di cui sarebbe da riconoscere la competenza specifica ed accrescendo in tal modo una miscellaneità che certo non conferisce alcun ordine sistematico alle norme delle leggi che ne risultano, mentre dà luogo non di rado ad estemporanee normative che finiscono con l'incidere in senso assai negativo sulle funzioni ed il prestigio delle istituzioni parlamentari.

In argomento, mi sembra opportuno ricordare la decisione della Presidenza delle Camere, comunicata in Assemblea il 25 maggio 1977, nella quale, con riferimento all'articolo 89 del regolamento, che demanda al Presidente la facoltà di rifiutare che vengano posti in votazione emendamenti relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto in discussione, veniva precisato che: « Con tale definizione il regolamento non intende escludere soltanto quelle proposte che trattino argomenti diversi da quelli in esame, ma anche le iniziative che formalmente e sostanzialmente non possano trovare collocazione in sede di discussione di emendamenti e di articoli aggiuntivi ». Analoghe riflessioni sono sollecitate dalla complessa materia relativa alla valutazione dell'oggetto dei disegni e delle proposte di legge ai fini dell'assegnazione in competenza primaria ad una singola Commissione od a più Commissioni riunite. In proposito è da rilevare che non sempre l'inclusione di una voce di spesa in un singolo stato di previsione può essere considerata elemento determinante o almeno sufficiente per la individuazione della competenza primaria di una Commissione; e neppure può essere considerato elemento determinante ai detti fini l'oggetto dell'attività alla quale si destinino facilitazioni contributive o creditizie o tributarie, ovvero per le quali vengano dettate particolari prescrizioni, essendo invece da valutare, nella sua natura ed organicità, il quadro delle disposizioni che regolano l'intervento facilitativo o normativo.

Basti pensare, ad esempio, alla materia relativa al credito e al risparmio, alla posizione di particolare rilevanza che essa assume nel sistema delle norme costituzionali e all'esigenza correlativa di

indirizzi unitari e complessivi a cui deve ispirarsi l'azione dell'esecutivo per assicurare una ordinata visione di insieme che consenta di perseguire le politiche necessarie per uno sviluppo dell'economia, cui la funzione creditizia, opportunamente ripartita nella sua destinazione fra settore pubblico e settore privato, dia il necessario impulso. Così, è da evitarsi che si prosegua in una prassi in base alla quale, per l'assegnazione dei disegni e delle proposte di legge che attengono a materie creditizie, si debba aver riguardo al settore produttivo cui le norme si riferiscono: prassi in netto contrasto con la vigente legislazione bancaria che, sottraendone la competenza ai singoli Ministeri, demanda al Comitato per il credito e il risparmio il coordinamento e il controllo dell'intero settore creditizio.

Basti pensare, altresì, alle esigenze di una politica organica delle partecipazioni statali che non può essere frazionata a seconda del settore di attività dalle singole imprese, come per altro è stato sempre riconosciuto e come il distacco delle imprese private ha, a suo tempo, decisamente sottolineato, ponendo così in evidenza la diversa ed autonoma funzione dell'imprenditoria pubblica, che trova collocazione propria nel sistema delle partecipazioni statali, per lo sviluppo della economia del paese.

Ma altri problemi, nel rapporto tra le Commissioni e l'Assemblea parlamentare, nascono anche quando un disegno o una proposta di legge vengono emendati, in quanto gli emendamenti in Assemblea vengono spesso, con una non apprezzabile fretteolosità, esaminati seduta stante e non di rado approvati senza che neanche siano stati stampati o almeno ciclostilati e distribuiti, pur se riguardino materie che sarebbero di competenza primaria di una Commissione diversa da quella cui l'esame del disegno o della proposta è stata affidata e spesso comportino nuove o maggiori spese, sulla copertura delle quali sarebbe necessario il parere della Commissione bilancio. Al riguardo basterà richiamarsi al recente dibattito sulla proposta di legge riguardante norme in mate-

ria di elezione alle cariche di consigliere comunale e regionale per il personale e gli addetti al servizio sanitario nazionale ed agli emendamenti presentati e votati nel corso del dibattito stesso, in materia così delicata quale quella dell'elettorato passivo, estendendo la normativa, senza che ne fosse possibile un approfondito esame, a fattispecie certamente non rientranti fra quelle cui le proposte in esame espressamente si riferivano.

I problemi ora richiamati riemergono con rilevanza ancora più preoccupante in sede di esame della legge finanziaria.

In proposito, mi sembra anzitutto di dover ricordare che il Presidente della Repubblica, in un documento ufficiale, di cui si è avuta notizia anche attraverso la stampa, ha ritenuto di richiamare l'attenzione del Governo sulla natura della legge finanziaria, quale risulta dall'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ricordando che tale legge è finalizzata a perseguire una manovra di bilancio in funzione degli obiettivi di politica economica di breve e di lungo periodo da conseguire nell'anno di previsione con la leva della finanza pubblica.

« Talché » — ha rilevato il Capo dello Stato — « consegue che le modifiche alla vigente legislazione sostanziale che la legge finanziaria è chiamata ad introdurre debbono essere tutte e solo quelle finalizzate all'anzidetto specifico obiettivo di politica economica. La varietà dei contenuti degli interventi legislativi, e quindi dei contenuti normativi da introdurre nella legge finanziaria », ha sottolineato opportunamente il Capo dello Stato, « debbono perciò tutti essere riconducibili a tale finalizzazione. Non si tratta » — sono parole di quella lettera — « di una legge-omnibus da disperdere su qualsivoglia obiettivo, ma di una legge da tenere tutta su una univoca finalizzazione. Non si tratta solo di una corretta sistematica legislativa, ma di evitare che, confezionando una legge-omnibus, risultino confusi e dispersi gli obiettivi specifici e gli strumenti correlativi di una politica economica e finanziaria impostata in sede di bilancio dello Stato; sicché la procedura d'esame che i regolamenti

parlamentari mettono specificamente a disposizione dei documenti di bilancio, con l'intento di concentrare l'attenzione su un complesso di coerenti scelte economiche e finanziarie, risulti invece riferita a temi eterogenei ed estranei ».

Ai rilievi e alle considerazioni anzidetti desidero aggiungere altri che, pur di diversa portata, mi sembra non debbano essere pretermessi. Anzitutto per quel che attiene alla natura della legge finanziaria alla quale, per le finalità che è chiamata ad assolvere nel sistema della riforma della legge di contabilità generale dello Stato (cioè di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione), non può che attribuirsi natura di legge ad efficacia rinforzata, avente cioè, nella gerarchia delle fonti, posizione preminente sulle leggi ordinarie, con la conseguenza che non può essere modificata se non da leggi aventi le medesime finalità ed eguale natura; in secondo luogo, in ordine alla procedura, che è quella giustamente suggerita dalla Giunta per il regolamento, e che si richiama agli articoli 119, 120 e 121 del regolamento della Camera.

Una interpretazione di dette norme, in relazione a quelle contenute nella legge di riforma della contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, porta a ritenere che il disegno di legge finanziaria, per la sua stretta connessione con il bilancio, non possa che considerarsi rientrante fra quelli cui fa riferimento il primo comma dell'articolo 120 del regolamento e, comunque, come atto relativo alla politica economica nazionale ed alla gestione del pubblico denaro.

Ne discende che la legge finanziaria dev'essere esaminata con le medesime procedure e nel medesimo periodo del rendiconto e del bilancio dello Stato, rispettando, com'è ovvio, un ordine di precedenza che vede al primo posto il rendiconto, poi la legge finanziaria ed infine il bilancio.

L'adozione di tale procedura consente, per un verso, alle Commissioni competenti sulle singole materie una valutazione più approfondita sui riflessi che la legge fi-

nanziaria determina sull'andamento delle entrate e delle spese, secondo le rispettive competenze; e, per altro verso, rispetta la competenza della Commissione bilancio per l'esame e il coordinamento complessivo della manovra di bilancio, che costituiscono l'essenza dei suoi compiti istituzionali. Inoltre il vincolo relativo alla presentazione degli emendamenti, risultante dai punti 2 e 3 dell'articolo 121 del regolamento, meglio consente di assicurare il rispetto delle finalità che la legge finanziaria è chiamata ad assolvere, evitando che emendamenti a sorpresa, in Assemblea, possano stravolgere, senza un preventivo esame in sede tecnica, gli indirizzi assunti dal Governo ai fini della compatibilità complessiva della manovra economica e finanziaria.

È pertanto da condividere il parere espresso nella seduta del 18 marzo 1980 dalla Giunta per il regolamento, secondo la quale debbono essere adottate per l'esame del disegno di legge finanziaria le medesime procedure previste per il disegno di legge di bilancio.

Resta peraltro l'esigenza — e mi permetto di richiamare su questo punto l'attenzione della Presidenza della Camera — di una riforma del regolamento nella parte che riguarda le procedure d'esame del bilancio, per adeguarle all'intervenuta riforma della contabilità generale dello Stato. E a tal proposito mi pare debba essere sottolineato che le norme che attengono alla presentazione degli emendamenti, di cui dianzi ho richiamato i contenuti essenziali, non possono applicarsi se non agli emendamenti che implicino modifica della spesa nei singoli settori, ovvero spostamenti di spesa tra un settore e l'altro della pubblica amministrazione. E pare comunque certo che le dette norme non possono applicarsi a quei contenuti della legge finanziaria che non risultino strettamente necessari ai fini del conseguimento delle finalità alle quali essa è chiamata ad assolvere.

Nel quadro della funzione che la legge di riforma della contabilità generale dello Stato assegna alla legge finanziaria (funzione così autorevolmente sotto-

lineata dal Capo dello Stato) non possono certo legittimamente ritenersi inserite né una delega legislativa al Governo, e ancora di più se per riforme di struttura dell'amministrazione dello Stato, né norme sostanziali che attuino già sin d'ora riforme di struttura.

L'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, precisa che la legge finanziaria è predisposta « al fine di adeguare le entrate e le uscite del bilancio dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici che si ricollegano alla finanza statale, agli obiettivi di politica economica che si ispirano al bilancio pluriennale e al bilancio annuale ». Ed a tal fine con la legge medesima « possono operarsi modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello Stato, su quello delle aziende autonome e su quello degli enti che si ricollegano alla finanza statale ». Così che non è in alcun modo previsto, ed è da ritenere non consentito, che la legge finanziaria vada oltre la adozione di modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative preesistenti.

Le norme di delegazione avrebbero pertanto dovuto essere oggetto di un disegno di legge a parte, da assegnarsi in competenza primaria alle Commissioni affari costituzionali e finanze riunite, così da consentire che ne fossero approfonditi tutti gli aspetti: in sé e nella interconnessione sia con la riforma della pubblica amministrazione in generale, sia con gli ordinamenti del personale sotto l'aspetto dello stato giuridico e del trattamento retributivo. In quella sede si sarebbero potute esaminare, con la necessaria ponderatezza, tutte le implicazioni di una normativa in materia tributaria (che nel testo appare di contenuto così indeterminato) nei confronti dei contribuenti, sotto il precipuo aspetto della loro parità di trattamento; e si sarebbe potuto valutare la compatibilità con il sistema tributario quale è risultato dalla riforma, di un ritorno, nella sostanza, a sistemi di accertamento inductivo, i quali — non è difficile prevedere — finiranno con l'avviare o per lo meno favorire il ripristino di prassi di comportamento della pubblica amministrazione

che appunto la riforma volle bandire dal nostro ordinamento.

Ma soprattutto si sarebbero potuti determinare i principi e i criteri direttivi e i limiti di tempo che sono considerati, gli uni e gli altri, dall'articolo 76 della Carta costituzionale, condizione necessaria per la delega al Governo della funzione legislativa. Uno sguardo al contenuto della delega pone invece in evidenza come non vi siano criteri direttivi o comunque almeno una lontana immagine di essi nelle norme contenute nell'articolo 8, nn. 1, 2 e 3. Difficilmente può ritenersi che risponda alle esigenze poste dall'articolo 76 della Costituzione il demandare al Governo di definire competenze territoriali di pubblici uffici « avendo riguardo alle dimensioni ottimali di funzionamento », (come si valuterà tale requisito?), ovvero di « definire i rapporti dei centri di servizio con i contribuenti (in che senso, con quali modalità, con quale eventuale attribuzione di poteri nei confronti dei contribuenti?), e con gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione finanziaria, determinandone la dipendenza organica e funzionale (con quali conseguenze sull'attuale struttura dell'amministrazione finanziaria; e l'unico generico richiamo alla necessità di separare le funzioni di accertamento dagli altri adempimenti basterà al riguardo?).

E quali sarebbero e da quali principi direttivi delimitate le deroghe alle disposizioni di carattere generale vigenti in materia di concorsi pubblici per la copertura di ben 5 mila unità da inserire nelle dotazioni organiche dei ruoli del personale dell'amministrazione delle finanze? Quali le ripercussioni sulle dotazioni organiche? E quali le modalità ed a quali criteri direttivi ispirate per i concorsi speciali, anche per soli titoli, riservati agli impiegati appartenenti a ruoli delle carriere immediatamente inferiori della amministrazione delle finanze?

Il disegno di legge finanziaria è stato per la verità assegnato, ai fini del parere (ma a seguito della decisione della Giunta per il regolamento si sarebbe dovuto trattare di una relazione) alla Commissione

affari costituzionali; se non che questa non si è neppure riunita ed in conseguenza gli aspetti di costituzionalità della normativa in esame non sono stati oggetto di approfondimento nella sede che sarebbe stata specificamente competente.

Ed al riguardo desidero ricordare le osservazioni che sono state formulate dall'onorevole Iotti, quale presidente della I Commissione (Affari costituzionali), nella seduta del 14 dicembre 1978, con riferimento ad un caso in cui quella Commissione non era stata posta in grado di esprimere il proprio parere.

In quella occasione fu opportunamente posto il tema del valore da attribuire al parere della Commissione affari costituzionali su leggi di riforma e su leggi quadro (e si potrebbe aggiungere su leggi di delegazione legislativa) e fu sollecitata la Presidenza della Camera a prendere in esame le proposte che erano state formulate al riguardo dall'ufficio di presidenza della Commissione affari costituzionali.

Sottolineò l'onorevole Iotti che il problema era uno di quelli sui quali il Parlamento era chiamato a prestare molta attenzione. E vorrei formulare l'augurio che l'onorevole Iotti accolga come Presidente della Camera le sollecitazioni che allora rivolse al Presidente dell'epoca e che io oggi faccio mie, aggiungendovi un richiamo all'esigenza di una rivalutazione delle funzioni della Commissione bilancio in rapporto all'articolo 81 della Costituzione.

Ma guardando, sotto altro aspetto, i problemi posti dalla normativa in esame, mi sia consentito di esprimere profonda meraviglia per il mutato atteggiamento di alcune parti politiche sui temi della riforma della pubblica amministrazione e sulla esigenza che ad essa si provveda in modo unitario e complessivo che risponda a criteri di razionale organicità, di idonea distribuzione di competenze e funzioni, di conseguente attribuzione di responsabilità decisionali e, successivamente, di responsabilità sul piano giuridico in sede civile, amministrativa o penale.

Al riguardo devo ricordare che nel corso della sesta legislatura - e l'onorevole Pandolfi lo ricorderà per aver partecipato a quei lavori come sottosegretario di Stato per le finanze - dalla Commissione affari costituzionali venne espresso parere negativo sulle norme contenute nella proposta di legge concernente il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria, che prevedevano la delega al Governo per la riorganizzazione di detta amministrazione.

In quella occasione la Commissione affari costituzionali affermò che la riforma della pubblica amministrazione doveva essere attuata « secondo principi unitari per quanto attiene al reclutamento, alla formazione, all'impiego e alla mobilità del personale », sottolineando l'esigenza - sono parole della Commissione - che « i criteri direttivi per l'esercizio di una delega da parte del governo della Repubblica siano stabiliti in unico contesto legislativo per le diverse amministrazioni dello Stato, tenendo conto dei caratteri peculiari e dei problemi specifici di alcune amministrazioni ».

Venne rilevato che « disposizioni particolari, anche aventi finalità perequative, o speciali agevolazioni di carriera per settori limitati dell'amministrazione, emanate al di fuori di una revisione generale della disciplina del pubblico impiego, sono destinate a suscitare - sembra scritto per l'oggi - analoghe rivendicazioni in altri settori della pubblica amministrazione ed a pregiudicare una ordinata e organica disciplina secondo principi e criteri unitari ».

Nonostante i rilievi assai vivaci e puntuali del ministro delle finanze del tempo, onorevole Visentini, le norme contenenti la delega al Governo vennero stralciate. E vale la pena di ricordare che sulle medesime posizioni delle parti politiche presenti in seno alla Commissione affari costituzionali furono allora, concordemente fra di loro, le forze sindacali.

La propensione oggi dimostrata verso l'approvazione di norme che consentono così impegnative riforme di struttura ed un tanto rilevante ampliamento degli organici dell'amministrazione delle finanze, per altro con procedure che rendono pos-

sibile ogni discrezionalità e non garantiscono, come si deve per rispetto della eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, l'obiettivo offerto, in condizioni di parità, a ciascun aspirante, delle occasioni di lavoro che si determinano nell'ambito della pubblica amministrazione, suscita perplessità che l'approssimarsi di una consultazione elettorale assai estesa — quale quella in prospettiva nei prossimi mesi — rende particolarmente gravi, determinando diffidenze e sospetti in particolare per paventabili inquinamenti clientelari.

Non minori preoccupazioni destano le norme contenute nel secondo comma dell'articolo 13 in cui si demanda al ministro delle finanze di procedere ad assunzioni di personale delle carriere esecutive ed ausiliarie mediante concorsi speciali, le cui modalità e procedure dovrebbero essere determinate con atto amministrativo, cioè con il bando, in deroga alle leggi vigenti, dice testualmente il disegno di legge in materia di concorsi.

Disposizione questa che sottende in modo assai chiaro la volontà di non attenersi, per i detti concorsi, alle norme dettate dall'articolo 6 della legge 4 agosto 1975, n. 397, le quali tendevano ad assicurare una assoluta obiettività nella valutazione dei singoli candidati. L'onorevole Pandolfi sa quanta fatica costò formulare quelle norme; non capisco perché oggi dovrebbero essere disattese.

MELLINI. Forse è perché le hanno sostenute i radicali che vengono disattese!

LA LOGGIA, *Presidente della Commissione*. Rilievi a parte suscitano poi le disposizioni contenute negli articoli 9, 10, 11 e 12, attraverso le quali viene creato un servizio centrale di ispettori tributari che appare chiaramente una struttura sovrapposta a quelle esistenti senza che ne sia delineato in alcun modo un razionale ed organico inserimento nell'ambito dell'amministrazione finanziaria, cosicché esso viene ad assumere una posizione organicamente non definita, senza il necessario coordinamento con gli organi ed uffici in cui l'amministrazione si articola, mentre

gli si affidano persino compiti di auto-organizzazione.

Inoltre, mentre non è in alcun modo definita la posizione gerarchica che gli ispettori vengono ad assumere, non si sa bene quale rapporto giuridico venga a crearsi tra la pubblica amministrazione ed i soggetti non appartenenti alla medesima nominati ispettori, né viene definita la condizione giuridica, rispetto alle amministrazioni di provenienza, degli ispettori scelti in altre amministrazioni dello Stato.

Infine le previste retribuzioni per gli ispettori e per gli impiegati addetti al servizio centrale, mentre determinano evidenti casi di disparità di trattamento, sono suscettibili di dare origine a rivendicazioni sindacali e perciò a propagazioni a catena di conseguenti oneri finanziari, ed in ogni caso aggiungono ulteriore disordine nella « giungla retributiva », alle quale, dopo la nota inchiesta (rimasta, purtroppo, senza conseguenza alcuna), si era da ogni parte manifestato il proposito di porre rimedio.

Non è poi da sottovalutare infine l'allarmante ampiezza di deroghe alla legge di contabilità generale dello Stato contenute negli articoli 8, 14, 16 del titolo in esame, delle quali alcune potrebbero apparire persino in contrasto con la legge numero 584 dell'8 agosto 1977, contenente le norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea.

So bene che le circostanze in cui ci troviamo esigono che la legge finanziaria sia rapidamente approvata, e alla fine di questa seduta chiederò una sospensione dei lavori perché il Comitato dei nove possa in una sede tecnicamente ristretta cercare una via d'intesa che sblocchi la situazione. Mi pareva però necessario che queste considerazioni restassero agli atti, perché precedenti di questo genere non si ripetano più nelle aule parlamentari e nella legislazione italiana.

PRESIDENTE. La Presidenza prende nota delle indicazioni del presidente La

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 APRILE 1980

Loggia, facendo rilevare per altro che si sono applicate alla lettera le norme stabilite dal regolamento. Infatti, tutti gli emendamenti che sono stati presentati in Assemblea sono quelli respinti nel merito in Commissione.

LA LOGGIA, *Presidente della Commissione*. Ho parlato di tanti precedenti, onorevole Presidente, che purtroppo esistono.

PRESIDENTE. Dico questo per maggiore chiarezza, anche in relazione al mancato parere della Commissione affari costituzionali, che lei ha deplorato, sottolineando perciò l'esigenza di una maggiore attenzione su questo aspetto.

LABRIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, ora dovrebbero prendere la parola gli onorevoli rappresentanti del Governo. Non può intervenire successivamente?

LABRIOLA. No, onorevole Presidente. Chiedo di parlare ora, per un richiamo, seppure atipico, al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LABRIOLA. Vorrei dalla Presidenza, anche per attribuire all'intervento personale...

LA LOGGIA, *Presidente della Commissione*. Personale!

LABRIOLA. Personale! Infatti, l'ho voluto precisare io, perché per la verità l'onorevole La Loggia ha esordito dichiarando che parlava come presidente della V Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, vuole indicare meglio il motivo per il quale ha chiesto la parola?

LABRIOLA. Vorrei sapere a quale titolo questo intervento è stato recepito dalla Presidenza.

Vorrei concludere brevemente, se lei me lo permette, signor Presidente, questo mio richiamo atipico al regolamento, sia perché non voglio intralciare i lavori dell'Assemblea, sia perché su tutte le questioni che l'onorevole La Loggia ha esposto dovremo riaprire un dibattito complessivo, non essendosi mai discusso su di esse in modo esplicito in Commissione bilancio. Vorrei chiedere a lei, signor Presidente, qual è il significato procedimentale che acquista, anche per i riflessi politici, in rapporto alle dichiarazioni di ieri sera del Presidente del Consiglio sulla legge finanziaria, l'intervento dell'onorevole La Loggia.

PRESIDENTE. Posso solo dirle che l'onorevole La Loggia ha chiesto di parlare non preannunciando se il suo intervento fosse a titolo personale o meno: il presidente della Commissione ha ben il diritto di intervenire dopo la replica del relatore.

LABRIOLA. Ha sempre diritto d'intervenire come presidente della Commissione, non a titolo personale, come è avvenuto in questo caso!

GAMBOLATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAMBOLATO. Onorevole Presidente, in una fase in cui si sta cercando disperatamente di uscire dall'*impasse* in cui ci troviamo, per l'ignavia del Governo e l'incapacità della maggioranza di individuare un terreno politico d'intesa per approvare la legge finanziaria e il bilancio dello Stato, è per la meno singolare che, dopo lunghissime discussioni sviluppate in Commissione e in Assemblea, si sia a questo punto. Siamo rimasti sorpresi nell'ascoltare le dichiarazioni fatte, a titolo personale, dall'onorevole La Loggia. Ci troviamo in pratica di fronte ad un'altra innovazione del regolamento e della prassi: ha parlato il relatore, esprimendo il parere della maggioranza, e ora il Presidente della Commissione propone,

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 APRILE 1980

a titolo personale, una serie di argomenti e di carattere generale e di carattere politico specifico attorno ai quali si era lungamente discusso in Commissione, senza che il gruppo della democrazia cristiana presentasse alcun emendamento, nè in Commissione nè in Assemblea. Vorrei quindi intanto che questo non fosse considerato in alcun modo un precedente.

Penso poi che ciascuno di noi dovrebbe avere maggiore cautela nell'affrontare determinate questioni che richiederebbero la riapertura di un dibattito complessivo attorno alla legge finanziaria, il che mi sembra non sarebbe nell'interesse non soltanto del Parlamento, ma neppure dell'intero paese.

PRESIDENTE. Ripeto, onorevole Gambolato, che un Presidente di Commissione può parlare dopo il relatore e che il Presidente dell'Assemblea non è certo in condizioni di sapere in precedenza se egli intenda parlare a titolo personale o a nome della Commissione: certo non può chiederlo prima. È comunque un problema che può essere dibattuto e risolto in Commissione.

POCHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POCHETTI. L'onorevole La Loggia, presidente della Commissione bilancio, avrebbe potuto esprimere la propria opinione personale nel corso della discussione sulle linee generali della legge finanziaria. Non è consentito al presidente della Commissione esprimere posizioni personali a conclusione del dibattito e dopo che si sia già avuto la replica del relatore. Il regolamento stabilisce che dopo l'intervento del relatore prenda la parola il Governo; quindi si passa alla discussione degli articoli. È quindi del tutto anomala la procedura che è stata seguita oggi.

PRESIDENTE. Ripeto che tali problemi possono essere discussi in Commissione.

PANNELLA. Non è un problema di Commissione, ma di Assemblea.

PRESIDENTE. Se si ritiene che il presidente La Loggia non abbia espresso il parere della Commissione...

LABRIOLA. Questo è pacifico.

MELLINI. Non sapevamo che doveva parlare.

PRESIDENTE. Tanto meno potevamo essere a conoscenza noi di che cosa avrebbe parlato.

LA LOGGIA, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Presidente della Commissione*. Desidero prima di tutto ricordare ai colleghi che gli stessi rilievi che ho sollevato adesso li avevo già sollevati in Commissione, senza per altro trarne la conseguenza di presentare emendamenti. Comunque li avevo sollevati, esprimendo tutte le mie riserve sulla costituzionalità di alcune disposizioni.

TESSARI ALESSANDRO. Anche Crivellini le ha espresse; e allora non si vede perché non debba anch'egli fare una replica finale.

LA LOGGIA, *Presidente della Commissione*. Devo poi dire che non ho parlato a nome della Commissione, ma certo, nel momento in cui parlo, non sono svestito della qualifica di presidente della Commissione stessa. Posso aver sbagliato, ma ho creduto di dover richiamare all'attenzione della Camera alcuni problemi, che sono delicati e sui quali occorrerà riflettere in futuro. E non ho da questo tratto nessuna conseguenza, desiderando soltanto che le mie osservazioni restassero agli atti. Credo che questo mi fosse consentito; ma se ciò può creare un precedente, e quindi se per il futuro lo si voglia evitare, non ho nulla in contrario. Avrei potuto chiedere la parola sul titolo specifico e dire le medesime cose. Mi scuso, quindi; però credo che

nell'economia del dibattito formulare questi rilievi prima o dopo non cambi proprio nulla.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro delle finanze.

REVIGLIO, *Ministro delle finanze*. Nel discorso programmatico del Presidente del Consiglio è stata ieri affermata la necessità di approvare i provvedimenti fiscali compresi nella legge finanziaria: si tratta di una serie di interventi urgenti, indispensabili per realizzare, con il recupero della area dell'evasione, quell'ampio consenso politico ricevuto da tutte le parti di questo Parlamento, che costituisce una condizione per attuare la simmetrica riduzione della imposizione, provocata dall'imposta progressiva e dall'inflazione.

Si tratta di provvedimenti urgenti: mi sono sempre augurato che essi ricevessero applicazione dal 1° gennaio di quest'anno, perché ad essi è strettamente connesso un graduale miglioramento dell'efficienza nell'azione dell'amministrazione: non si possono aspettare i tempi lunghi che le grandi riforme richiedono, ma è necessario compiere immediatamente passi avanti per il recupero dell'evasione, al fine di mantenere quel consenso da parte dei cittadini che è indispensabile per il funzionamento delle istituzioni democratiche nel nostro paese. Senza questi strumenti, non si consegue il recupero dell'evasione che rende possibile l'aumento delle detrazioni nel 1980 per i lavoratori dipendenti. Ricordo quali sono questi interventi urgenti molto rapidamente, trattandosi di concetti già ampiamente illustrati in Commissione.

Il passaggio da accertamenti generalizzati a quelli selettivi è necessario e credo che non ci sia bisogno di dimostrarlo. Il cosiddetto libro degli accertamenti, pubblicato, indica chiaramente come i criteri di selezione dei contribuenti in passato siano stati di fatto molto empirici e poco selettivi, quanto alla pericolosità fiscale degli

stessi contribuenti. Quando si passa ad un'epoca di grandi numeri, con dichiarazioni che eccedono i 20 milioni, non si può immaginare che l'amministrazione riesca a sottoporre ad accertamento la totalità dei contribuenti; allora è anche indispensabile procedere in modo che i contribuenti sottoposti ad accertamento non siano una piccola quota qualsiasi dell'universo dei contribuenti stessi, bensì una quota scelta attraverso criteri opportuni, guidati, obiettivi di selezione: questi devono essere controllati dal Parlamento e dalle parti sociali; devono essere conosciuti *ex ante* per assicurare quella trasparenza di rapporti tra fisco e contribuenti che rappresenta un'essenziale condizione di funzionamento per la democrazia fiscale di qualsiasi paese civile. Senza questa norma, al ministro delle finanze non sarebbe consentito, per quanto rimane del 1980 e per il 1981, programmare la selettività degli accertamenti.

I centri di servizio, per quanto previsto dalla legge finanziaria, saranno definiti più compiutamente, nelle loro strutture e funzionalità, nel disegno di legge di riforma dell'amministrazione finanziaria, già presentato, sia pure informalmente, al Parlamento ed alle forze sociali. Per non perdere tempo si è voluto dar luogo alla prima realizzazione di due di tali centri: quello di Roma e quello di Milano. Credo che non ci sia bisogno di spiegare il motivo, dal momento che i centri di servizio sono una condizione essenziale di funzionamento dell'amministrazione, perché in essi si raccoglie tutta l'attività di *routine* dell'amministrazione e quindi, in questo modo, diventa possibile affidare agli uffici delle imposte l'attività di accertamento e quindi verificare la produttività di questi uffici, perché i funzionari vedono misurare la loro produttività soltanto sull'attività di accertamento, e non sull'attività di *routine* che devono al contempo anche compiere.

Circa la proposta degli ispettori, devo dire che anche qui abbiamo cercato, anche modificando i progetti originari, di costruire una struttura che si integrasse intimamente con l'amministrazione; e questo è presente anche nella bozza di dise-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 APRILE 1980

gno di legge in preparazione, che poi non fa altro che ricalcare in gran parte i progetti precedenti, in primo luogo quello della commissione Santalco.

Per quel che riguarda l'aumento delle dotazioni organiche, cioè i 1.300 funzionari, devo ricordare che questo aumento è indispensabile per far fronte ad esigenze urgenti. Ricordo, tanto per fare un esempio, l'esigenza urgente del personale delle dogane: abbiamo scioperi continui delle dogane, giustificati da una carenza di mezzi, di strumenti, di attrezzature e di uomini.

Ho avuto molti incontri con i rappresentanti di questa categoria di funzionari ed ho promesso, sulla base della legge finanziaria, che, appena questa fosse stata approvata, saremmo intervenuti nel senso da essi richiesto, acquistando, con gli strumenti e con le procedure accelerate qui previste, alloggi, e reclutando sulla base delle liste degli idonei, nuovo personale, perché altrimenti, onorevole La Loggia, dovremmo aspettare tre anni prima che i concorsi si esplichino: e non c'è tempo per aspettare tre anni! In questo modo potremo inviare alcuni funzionari, in aggiunta a quelli esistenti, per alleviare il lavoro onerosissimo che si svolge nelle dogane; analogamente potremo utilizzare la norma che prevede con procedure eccezionali — e lo ripeto — l'acquisto di mezzi e di arredi, per altro limitati nell'importo, ma necessari per far fronte a bisogni urgenti.

Ricordo, per esempio, un caso: quando abbiamo dovuto affrontare il problema della punzonatura delle ricevute dei ristoranti, moltissimi uffici erano sprovvisti di un punzone (a Roma l'ufficio IVA aveva soltanto due punzoni!). Bene, per acquistare i punzoni, secondo i tempi normali richiesti, vi sarebbe bisogno di un anno, un anno e mezzo! Questi sono piccoli interventi urgenti che possono consentire di far fronte a bisogni urgenti e straordinari. Anche questo piccolo aumento delle indennità di sistemazione vuole affrontare esigenze urgenti.

Lo stesso discorso vale per la norma che prevede la possibilità della reggenza

temporanea della direzione degli uffici periferici. Nel nord abbiamo tutta una serie di uffici periferici delle imposte dirette senza direttore e noi abbiamo bisogno di coprire in qualche modo con funzionari di grado inferiore la direzione di questi uffici. Anche la norma che consente il richiamo in servizio temporaneo dei militari della guardia di finanza è necessaria per le attività di controllo, così come quella che prescrive le ricevute fiscali nei ristoranti, che sempre di più si richiederanno nei prossimi mesi.

Voglio dire che questo insieme di norme urgenti ed eccezionali, anche nelle procedure, è a mio avviso indispensabile, se si vogliono, nei prossimi 18-20 mesi, realizzare progressi nel recupero delle evasioni e creare le condizioni, attraverso il recupero del gettito, per l'aumento delle detrazioni e per la riduzione delle aliquote.

La riforma dell'amministrazione finanziaria è un processo lungo; essa richiede un disegno di legge ed un grande processo di trasformazione. Intanto abbiamo bisogno di affrontare problemi urgenti nei prossimi 20 mesi perché la domanda sociale, che proviene dal paese per una maggiore equità fiscale, rischia di rimanere insoddisfatta. Riusciremo a soddisfare queste esigenze applicando degli strumenti adatti e non certamente compiendo miracoli. Cercheremo anche di ottenere un miglior coordinamento di queste norme con quelle che il Parlamento dovrà approvare (e mi riferisco alla riforma della pubblica amministrazione e ad altri provvedimenti che saranno presentati: ad esempio quello relativo all'attività della guardia di finanza). È necessario un po' di coraggio per affrontare questi problemi, in quanto la scarsa equità del sistema fiscale non consente i tempi lunghi delle belle riforme tante volte diseguate e mai realizzate.

Non credo che da questa proposta si possa giungere all'introduzione nel nostro paese dell'accertamento induttivo, come ho letto in qualche articolo di giornale. Qui si tratta di applicare la trasparenza dei criteri di accertamento, di fare del fisco una casa di vetro, di sottopor-

lo al controllo del Parlamento e delle forze sociali. Nel programma di Governo è sancito esplicitamente che vogliamo basare l'accertamento sempre più su basi documentali ed analitiche. Non credo nello accertamento induttivo; non posso quindi accettare questa critica, in quanto contrasta con le intenzioni del Governo e con le mie opinioni personali di studioso di questi problemi.

Da ultimo vorrei fare una osservazione attinente alla proposta dell'aumento del coefficiente catastale per la seconda casa. Voglio precisare che questo aumento si estende soltanto all'unità immobiliare, destinata ad uso di abitazione, posseduta dal contribuente in aggiunta a quella adibita ad abitazione principale. Quindi per poter applicare questo inasprimento fiscale è necessario che il contribuente abbia una abitazione principale ed una secondaria. Non è difficile accertare l'esistenza di una abitazione secondaria perché il contribuente stesso ha interesse a dichiarare se ha a sua disposizione, oltre a quella principale, una seconda abitazione, in quanto in questo caso verrebbe tassato in base alla rendita catastale. Questo trattamento è assai più vantaggioso di quello previsto nel caso in cui la seconda abitazione fosse concessa in locazione.

Già oggi, nelle dichiarazioni dei redditi, le abitazioni secondarie sono dichiarate nello stesso interesse del contribuente. Domani lo saranno ancora; solo che, se questa norma verrà accolta, il coefficiente catastale sarà aumentato di un terzo. Si è più volte detto che questa è una sovrattassa. Non è vero. Questa non è altro che una correzione di un privilegio, oggi esistente, e che bisogna rimuovere con la riforma della tassazione immobiliare, che mantiene il suo significato quantitativo.

Ho già avuto occasione di ricordare alcune cifre: i redditi dichiarati rappresentano da un terzo ad un quarto quelli effettivi. Quindi, anche aumentando di un terzo il coefficiente per questa piccola fascia di abitazioni, rimaniamo sempre all'interno di quello che può essere considerato reddito effettivo. Chiunque, tra i

presenti, posseda una seconda casa, facendo il calcolo della rendita valutata con questo terzo di aumento e raffrontandola a quello che potrebbe essere un canone effettivo, può trarre la conclusione che, nonostante questo lieve aggravamento, il risultato è sempre vantaggioso per il contribuente, rispetto a trattamenti alternativi quale, ad esempio, quello che risulterebbe da una tassazione effettuata sulla base del reddito effettivo calcolato — che so — sull'equo canone.

Voglio anche aggiungere che il gettito derivante da questa lieve tassazione si aggira attorno ai 50 miliardi, come già ho avuto occasione di ricordare. Si tratta quindi di una modifica molto limitata nei suoi effetti quantitativi, nel senso che comporterà una maggiore imposta per ogni seconda casa di circa 20 mila lire. Certo, è stato dato un piccolo segnale: tutti credo condividano l'idea che l'abitazione principale debba essere privilegiata rispetto a quella secondaria. Ed è in quella direzione che ci siamo mossi, sia pure in modo molto limitato.

Direi che mi sorprendono persino le molte parole che io stesso ed altri abbiamo speso per discutere di questa piccola correzione, dal momento che ogni mese abbiamo centinaia di miliardi di effetto di *fiscal drag*. Una piccola correzione che dà un gettito di soli 50 miliardi in un anno sembra quasi diventare una supertassa... Si tratta perciò, ripeto, di una piccola correzione, che comunque mantiene un trattamento di forte privilegio.

Per quanto attiene al problema delle norme particolari che riguardano il reclutamento delle cinquemila unità per i centri di servizio, ho già avuto occasione di ricordare, in particolare relativamente ai centri di servizio di Roma e di Milano, che soltanto 800 di queste cinquemila unità verranno reclutate con procedura accelerata. Tale procedura, d'altra parte, è indispensabile, perché sappiamo benissimo che, dal momento in cui si emana un bando di concorso al momento in cui il personale viene assunto, passano da un anno e mezzo a tre anni (più tre anni che un anno e mezzo, nella maggior par-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 APRILE 1980

te dei casi), soprattutto se si tratta di concorsi ai quali partecipano decine di migliaia di candidati. Ai concorsi dell'amministrazione finanziaria, soprattutto quando al personale non si richiede una particolare qualificazione, partecipano 40-50 mila candidati. È ovvio che, dati i tempi tecnici, tali concorsi si protraggano per circa tre anni.

VALENSISE. Se gli anni fossero sei, i candidati sarebbero 80 mila! Il problema è quello di fare una politica dei concorsi.

REVIGLIO, *Ministro delle finanze*. Certo, anche questa è un'osservazione di cui si deve tener conto. Tra l'altro una sola commissione esaminatrice, composta da funzionari che svolgono altre attività, deve svolgere le procedure di concorso per alcune migliaia di persone, con i trattamenti economici che sono quelli che sono. Questo problema esiste, ne sono consapevole; ma, dovendo affrontare l'urgenza di dotare questi primi centri di servizio del personale indispensabile, non si può evitare di utilizzare l'insieme di procedure accelerate che sono qui previste.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro del tesoro.

PANDOLFI, *Ministro del tesoro*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei brevemente replicare agli intervenuti nella discussione sulle linee generali della legge finanziaria. Mi duole di non aver potuto, per ragioni di indisposizione fisica, partecipare direttamente al dibattito, e ciò rende maggiore la mia gratitudine nei confronti degli oratori che lo hanno animato, a cominciare dal relatore, onorevole Manfredo Manfredi, che — almeno lui — ho avuto la possibilità di ascoltare questa sera, nel corso della replica.

Credo sia indispensabile attenersi ad un criterio il più possibile oggettivo e selettivo, alla vigilia della parte più importante dell'esame, da parte della Camera, della legge finanziaria. Per tale ragione, vorrei rapidamente indicare i limiti del

provvedimento legislativo che questa Assemblea sta esaminando e sul quale si appresta a decidere, il quadro in cui lo stesso si inserisce e, da ultimo, il merito, con riferimento ad alcune annotazioni di carattere generale, ritenendo improprio e, forse, da un certo punto di vista, imprudente che io anticipi qui, in una forma generale, osservazioni che credo siano più appropriatamente da farsi in occasione dell'esame dei singoli emendamenti, quindi con maggiore proprietà e precisione di intervento da parte del Governo.

Vi sono limiti, anzitutto, in ordine all'esame di questo testo, così fondamentale, come conoscono coloro che sanno quale passo in avanti nella contabilità pubblica, in materia di bilancio, abbia rappresentato l'introduzione della legge finanziaria, insieme al disegno di legge annuale di bilancio dello Stato e al disegno di legge di bilancio pluriennale, secondo le disposizioni della legge n. 468 del 1978. Esistono limiti evidenti, che sarebbe un errore politico sottovalutare, soprattutto da parte di chi in questo momento rappresenta il Governo.

È noto che la legge finanziaria all'esame di questa Assemblea è stata caratterizzata da una circostanza piuttosto singolare: predisposta, come vuole la legge n. 468, in contestualità con il bilancio di previsione dello Stato per il 1980, nel settembre 1979, da un Governo che, vorrei ricordare, non è quello che attualmente ne difende l'iter conclusivo, ha risentito della situazione politico-parlamentare esistente. Ed è bene che tale limite venga chiaramente tenuto presente, in questo momento. Credo che da parte del Governo potrebbe essere soggetta a qualche censura di eccessiva velleità la pretesa di cogliere tale circostanza per sviluppare un discorso organico ed integrale di politica economica, o anche solo di politica della finanza pubblica.

È importante che la Camera tenga presente che, al di là di questo disegno di legge, valgono le dichiarazioni programmatiche che l'onorevole Presidente del Consiglio ha pronunciato in quest'aula ieri. Ed è a partire da quelle che si in-

serisce, in termini più ampi ed organici, quindi anche più meditatamente giudicabili da parte del Parlamento, in bene o in male, il disegno complessivo di politica economica, di politica della finanza pubblica, che il Governo intende perseguire.

Esiste un altro limite, che credo di dover qui ricordare, ed è che l'approssimarsi della scadenza del 30 aprile, fissata dalla Costituzione come termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato, rischia di rendere meno propria, in una fase che potrebbe diventare convulsa, la riflessione su alcuni temi importanti (ed io non ne voglio sottovalutare alcuno) che sono stati posti in evidenza dal dibattito intervenuto in questa Camera. Tra l'altro, la legge finanziaria si è trovata, per le circostanze cui prima accennavo, privata di alcune sue parti essenziali, essendosi ritenuto più prudente, almeno da chi aveva di mira l'oggetto delle disposizioni piuttosto che la loro formale collocazione, ricorrere a separati provvedimenti. Vorrei ricordare, ad esempio, quelli che riguardano la materia, di grande importanza per il paese e per il sistema delle autonomie, della finanza locale; vorrei ricordare anche l'altro provvedimento, in cui sono state collocate le norme che riguardano il sistema della sicurezza sociale, che attraversa, come è noto, una fase importante di transizione e di evoluzione.

Ebbene, l'aver richiamato i limiti del disegno di legge finanziaria mi pare dovrebbe valere come un appello al Parlamento a riservare a questo provvedimento un'attenzione meditata, che non trascuri talune circostanze importanti, che ne limitano oggettivamente la portata. Credo che non mancherà occasione, né al Parlamento, in primo luogo, né al Governo, in secondo luogo, per sviluppare più ampiamente — ed io, personalmente, non mi sottrarrò ad un simile impegno — i punti nodali delle scelte di politica economica e finanziaria che sono di fronte a noi e per i quali le dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio

rappresentano la prima indispensabile traccia programmatica.

Secondo breve capitolo della mia replica è quello che riguarda il quadro in cui in ogni caso, a dispetto dei suoi limiti, si inserisce questo provvedimento legislativo. Di questo quadro vorrei cogliere due connotazioni, la prima di carattere per così dire programmatico. La legge finanziaria per il 1980 non è un episodio casuale; pur con le sue forti limitazioni, essa rappresenta una tappa ulteriore in una evoluzione dei conti pubblici, così come l'esecutivo li presenta al Parlamento, che è, nella sua intrinseca natura e origine storica, il titolare indiscusso del potere sovrano sulla pubblica finanza. Questo disegno di legge si inserisce in un itinerario che non si interrompe, ripeto, a dispetto dei limiti che io ho qui francamente denunciato. Ho potuto presentare soltanto in ritardo (e me ne scuso con il Parlamento) la relazione sulle stime di cassa del fabbisogno del settore pubblico allargato per il 1980 ed ho potuto direttamente constatare come le interruzioni nei meccanismi di un sistema informativo, dovute, ad esempio, ad agitazioni sindacali, come è accaduto nell'ultima parte del 1979, abbiano ripercussioni amplificate; quanto più perfezionati sono i congegni, tanto più gravi sono le conseguenze delle loro disfunzioni: *corruptio optimi pessima*.

Ebbene, sono stati presentati in ritardo i risultati del 1979 e le previsioni di cassa per il 1980; ma io vorrei raccomandare un'attenta lettura di questo testo che, anche se non contiene clamorose innovazioni, come quello relativo al 1979, quando per la prima volta il nostro paese (ed il Parlamento, in primo luogo) ha potuto disporre dei conti consolidati sia del settore statale sia del settore pubblico allargato, con l'inestimabile vantaggio di saldare i risultati della finanza pubblica con l'evoluzione degli aggregati dell'economia in generale, rappresenta tuttavia pur sempre un ulteriore, evidente progresso. Spero che con la prossima relazione trimestrale alcuni altri significativi progressi siano compiuti.

La legge finanziaria dà, sotto il profilo legislativo, un ulteriore contributo al dominio conoscitivo dei fenomeni della finanza pubblica. Vorrei ricordare che in questa legge finanziaria esisteva, ad esempio, una norma che, poi spostata nel provvedimento specifico per la sicurezza sociale, non ha avuto fortuna in Parlamento; ed era una norma alla quale tenevo in maniera particolarissima, perché ad essa vedevo e vedo tuttora legata la unica possibilità di conoscenza e di controllo di un aggregato essenziale di spesa pubblica corrente, quale quello della spesa per il servizio sanitario nazionale. Purtroppo quella norma non ha avuto fortuna nell'altro ramo del Parlamento ed è impegno del Governo, e mio personale, di ripresentarla allo scadere dei sei mesi che i regolamenti delle Camere prescrivono per la nuova presentazione di un provvedimento che sia stato cassato dalla volontà del Parlamento. Era la disposizione che riguardava la riforma del sistema delle tesorerie delle unità sanitarie locali e che si collega, tra l'altro, ad un disegno che mi pare di grande portata storica del nostro paese, al quale io stesso attesi due o tre anni fa quando ero titolare del dicastero delle finanze e che vedo con piacere essere stato ripresentato dal ministro Malfatti e ora, con qualche perfezionamento aggiuntivo, dal ministro delle finanze Reviglio. Intendo riferirmi al provvedimento relativo al superamento del sistema esattoriale, che nel nostro paese da un secolo si salda con il sistema delle tesorerie bancarie delle autorità decentrate di spesa del settore pubblico allargato — parlo dei comuni, delle province, delle regioni — e sarebbe apparso quanto meno incongruente che l'unità sanitaria locale, che nasce come cellula e nucleo decentrato del servizio sanitario nazionale, regolasse i suoi meccanismi di tesoreria con norme che risalgono al penultimo decennio del secolo scorso, essendo state introdotte all'inizio del 1881.

Ebbene, sottolineo l'importanza della legge finanziaria in questo quadro di evoluzione conoscitiva dei fenomeni della finanza pubblica, anche se, ancora una volta

abbiamo dovuto constatare come sia essenziale anche una modifica dei regolamenti delle Camere — lo dico con molto rispetto, perché questa è una materia nella quale il Governo può semplicemente offrire qualche esterna riflessione e qualche stimolo di natura conoscitiva, in quanto non ha certamente potere alcuno nel processo decisionale —, affinché queste ultime prendano coscienza — come, del resto, è già accaduto per alcune significative decisioni della Giunta per il regolamento della Camera — della rilevanza del procedimento parlamentare di approvazione della legge finanziaria circa un ordinato controllo della finanza pubblica, oggi, nella sua doppia espressione annuale di bilancio di previsione e di legge finanziaria.

A questo riguardo, confermo in quest'aula quello che ho già detto nelle Commissioni bilancio della Camera e del Senato, e cioè che il Governo intende tener fede alla promessa, da me espressamente formulata, di porre a disposizione delle Commissioni sopra ricordate tutto il materiale informativo con collegamento diretto attraverso un terminale con il sistema informativo della ragioneria generale dello Stato, in modo che nessuna menomazione sia posta a carico del potere legislativo quando, ad esempio, si pronunzia sulla copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Occorre una *par condicio* assoluta, su questa materia, tra potere esecutivo e potere legislativo. Attendo che possa entrare in funzione un gruppo di lavoro misto che ho proposto di costituire, naturalmente dopo che la Presidenza della Camera dei deputati avrà designato i componenti di espressione parlamentare. Lo faremo in maniera informale, senza creare complicazioni, ma certamente con una alta visione dell'obiettivo strategico che mi pare importante raggiungere.

Ebbene, accompagno questo impegno con l'auspicio che il Parlamento voglia considerare — come già fece lodevolmente a suo tempo per il Ministero delle finanze — l'opportunità di una disciplina legislativa del sistema informativo della ra-

gioneria generale dello Stato, e quindi del Ministero del tesoro.

Vorrei ricordare che i progressi notevoli compiuti dalla legge n. 468 in materia di conti pubblici hanno creato una immediata difficoltà per il sistema informativo del Ministero del tesoro. La gestione oggi non è più soltanto dei capitoli in termini di competenza, ma è anche dei capitoli in termini di cassa; si tratta quindi di centinaia di milioni di informazioni che vanno canalizzate attraverso una nuova formulazione, che rappresenta uno dei momenti decisivi del superamento delle disposizioni del 1923 in materia di contabilità generale dello Stato.

Non ho faticato molto ad illustrare questo passaggio agli onorevoli deputati qui presenti, del resto perfettamente a conoscenza della materia. Dico però che esso ha comportato enormi difficoltà, perché per ogni « implementazione », come oggi si usa dire, dei programmi del nostro sistema informativo, occorre una complessa procedura, che richiede mesi e talvolta anni, e che determina quel ritardo nella rispondenza dell'esecutivo alla volontà del legislatore che è una delle ragioni profonde del disagio che il Parlamento avverte ogni volta che vede le proprie determinazioni legislative, anche le più illuminate e coraggiose, non direttamente seguite dall'attività del Governo e degli apparati esecutivi dello Stato.

Ma il quadro non è soltanto di evoluzione conoscitiva: il quadro è anche di evoluzione programmatica. Devo comunque dichiarare che esiste una differenza fondamentale tra la legge finanziaria del 1980 e quella del 1979. La legge finanziaria che fu approvata negli ultimi giorni del 1978, e che disciplinò la modificazione della legislazione esistente per il 1979, si inseriva in una determinazione programmatica almeno formulata ipoteticamente davanti al Parlamento, anche se non sancita dalla volontà del Parlamento. Credo però sia preferibile in ogni caso giudicare un testo che, quanto meno, si giova di una ipotesi di lavoro chiara e chiaramente indicata al Parlamento, piuttosto che un testo che, per circostanze politi-

che note a tutti e legate alla interruzione dell'attività legislativa e della legislatura stessa nel corso del 1979, non poteva certo presentare le stesse caratteristiche esistenti nell'autunno del 1978.

È per questo che la legge finanziaria del 1979 ha potuto raggiungere risultati più concreti: 4.500 miliardi di miglioramento della situazione del saldo del disavanzo complessivo del settore pubblico allargato sono un risultato che resta accreditato alla storia della finanza pubblica del nostro paese. Meno è stato possibile fare con questa legge finanziaria, i cui risultati sono limitati anche dalla mancanza di un ancoraggio a un disegno programmatico di medio periodo. E mi sembra essenziale che le dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio abbiano indicato al Parlamento un motivo di alto e grave confronto. Si tratta di un documento complessivo di politica economica che nei prossimi mesi rappresenterà, non nella dimensione o nella proiezione annuale, ma nella dimensione e proiezione pluriennale, il termine di riferimento per i documenti di finanza pubblica del 1981 e degli anni seguenti: parlo del prossimo bilancio del 1981, della legge finanziaria per il 1981, del bilancio pluriennale, o triennale, per il 1981-1982-1983. Ed allora sarà possibile anche giudicare in termini propri l'azione di un Governo rispetto alle sue intenzioni di programmazione a medio periodo; cosa che francamente mi pare meno possibile per la legge finanziaria che stiamo esaminando.

La terza ed ultima parte della mia replica riguarda alcune considerazioni di merito. Il Governo è impegnato — e lo ripete anche in occasione di un testo che trae origine dall'iniziativa legislativa del Governo precedente — a mantenere alcuni limiti chiari e non valicabili ai saldi negativi di alcuni fondamentali aggregati di finanza pubblica. Mi riferisco in modo particolare al disavanzo corrente e al fabbisogno complessivo interno del settore pubblico allargato.

Questa è una questione di coerenza; questa è una questione di necessario collegamento con una valutazione generale

di politica economica, poiché risulterebbe, onorevoli colleghi, palesemente contraddittorio che, mentre costruiamo i nostri conti consolidati in modo che si possano cogliere i riflessi in termini di politica economica generale di alcuni saldi — cosa che non era possibile fino a due anni fa —, proprio in coincidenza di questo avanzamento conoscitivo, noi smentissimo nei fatti il controllo di questi aggregati di finanza pubblica, per quanto riguarda il loro significato in termini più generali di politica economica. Mi riferisco alla loro influenza sul tasso di inflazione; alla loro influenza sul tasso di crescita del prodotto interno lordo; alla loro influenza — ed è tema significativo per il 1980 — sul saldo di parte corrente della nostra bilancia dei pagamenti; e alla loro influenza, da ultimo, sulla stessa tenuta del cambio della lira.

Detto questo, non posso sfuggire alle osservazioni che qui sono state svolte. Le vorrei tuttavia affrontare in termini generali, anche perché ho preso atto della dichiarazione del presidente della Commissione bilancio, onorevole La Loggia. E non vi è controversia alcuna sulla natura di tale dichiarazione, nel senso che dopo questa replica il Comitato dei nove, che segue in Assemblea il provvedimento legislativo al nostro esame si sarebbe riunito; ed è in quella sede che preferisco fare osservazioni più specifiche e più analitiche.

Alcuni temi, tuttavia, sono stati toccati. Dal lato dell'entrata, il ministro delle finanze ha risposto con alcune sue penetranti osservazioni di carattere generale; e credo che potrà reiterarle in termini più analitici ove fosse richiesto dall'ulteriore *iter* della discussione. Io vorrei fare semplicemente qualche osservazione dal lato della spesa, per dichiarare che a due anni di distanza non ho nulla da cambiare a quanto dissi ai primi di aprile del 1978, cioè che uno dei temi maggiori per il controllo della spesa pubblica in Italia è il tema della effettività della spesa; tema che, a lungo trascurato nel passato, ha reso tanto poco trasparenti i nostri conti e tanto illusorie le cifre dei nostri bilanci.

Vorrei dire che, proprio alla luce del concetto dell'effettività della spesa, prese corpo il dibattito che portò all'approvazione della legge n. 468, con il netto primato delle appostazioni di cassa rispetto alle appostazioni di competenza; e quindi anche con una luce nuova gettata sull'annosa questione dei residui passivi. Ed io non ho nessuna difficoltà a dichiarare che il tesoro non ha opposto in tempi recenti — ed assumo la responsabilità della mia affermazione — ostacoli a spese la cui effettiva erogazione fosse garantita dai testi di legge che il Parlamento andava via via approvando, in modo particolare quando si tratta di spese per investimenti. Abbiamo cercato anche di chiarire un concetto equivoco, quale quello della spesa in conto capitale, giovandomi io personalmente fra l'altro di alcune osservazioni del professor Reviglio sul fatto che ciò che conta è la quantità di spesa che si traduce in investimento fisico, piuttosto che quella che viene accreditata genericamente come spesa in conto capitale.

Vorrei tra l'altro ricordare che una delle ragioni delle delusioni sociali registrate negli ultimi anni, e che hanno pesato duramente sullo stato delle relazioni industriali e di quelle tra il mondo sindacale e i pubblici poteri, è stata la sensazione quasi fisica della mancata corrispondenza fra le cifre annunziate e quelle delle realizzazioni conseguite. Questo discorso vale anche per il tema delicatissimo e di eccezionale importanza delle spese per la giustizia, dove ho dovuto registrare nel 1979 ancora qualche spesa non effettuata e quindi ancora qualche somma andata in economia. A questo proposito credo che dobbiamo prendere stimolo da queste circostanze non soltanto per garantire la necessaria provvista di mezzi finanziari per un avanzamento netto in questo settore, ma anche per migliorare le procedure e, se vogliamo, anche per aggiornare le competenze.

Vorrei ricordare anche un aspetto cui sono particolarmente affezionato, e cioè che esiste almeno un settore ove abbiamo recuperato rapidamente, molto più rapidamente del previsto anche con il con-

corso della volontà del mondo delle autonomie locali, di cui ci siamo largamente giovati, questo settore, in cui siamo riusciti a camminare nella direzione dell'impulso dato agli investimenti, è quello della utilizzazione dei mezzi finanziari della Cassa depositi e prestiti.

Il 1979 a questo proposito è stato un anno eccezionale e lo sarà ancora di più nel 1980. Nel consiglio di amministrazione di questo istituto ieri abbiamo potuto fare il punto definitivo sui risultati del 1979: si tratta di 2.624 miliardi per domande di finanziamento accolte per opere pubbliche di competenza delle province e dei comuni.

Una voce all'estrema sinistra: Su quante ?

PANDOLFI, *Ministro del tesoro.* Sono state accolte integralmente. Vorrei anche dare assicurazione al Parlamento che è stata abolita qualunque discrezionalità nell'accoglimento delle domande. Il mio unico obiettivo è quello di poter spendere di più per il 1980, anche se non vi nascondo il problema, del resto ampiamente sottolineato nei dibattiti su questa materia, costituito dal fatto che una mole ingente di nuovi investimenti comporta anche una qualche lievitazione della spesa corrente per la loro gestione, anche in termini di personale. Questo, semmai, è il limite che può preoccuparmi.

Per queste domande accolte prevediamo la traduzione pressoché integrale in investimenti fisici nel corso del 1980; e i primi dati del 1980 registrano il fenomeno per noi molto positivo, che del resto premia anche lo sforzo fatto dall'amministrazione della Cassa depositi e prestiti nel calarsi anche in aree difficili e meno favorite del mezzogiorno d'Italia per spiegare ed agevolare le procedure, dalla elevazione della quota, finora così abnormemente bassa, delle opere pubbliche nel Mezzogiorno. È questo un segno promettente, che noi cogliamo come impegno a proseguire in questa direzione.

Perché ho citato la Cassa depositi e prestiti? Perché la legge n. 35 di con-

versione del decreto-legge riguardante la finanza locale ha introdotto le spese per l'edilizia interessante l'amministrazione della giustizia (edilizia penitenziaria, residenziale nel settore della giustizia, tribunali, preture ed altre sedi giudiziarie) fra le opere pubbliche ammissibili alle provvidenze della Cassa. Questo è estremamente importante, perché i mutui della cassa vengono concessi a condizioni estremamente favorevoli, che finora abbiamo difeso, anche se devo aggiungere che non so fino a quando queste condizioni potranno restare immutate, tenuto conto della lievitazione dei saggi di interesse e di altri elementi; sono mutui trentacinquennali all'interesse del 9 per cento. Ebbene, mi attendo dall'inserimento anche di questa voce tra le opere pubbliche ammissibili al finanziamento della Cassa depositi e prestiti una forte accelerazione dell'edilizia a cura degli enti locali in questo fondamentale e delicato settore. Ma anche qui domina il concetto della effettività della spesa: la spesa che conta è quella che è realizzata.

Lo stesso vorrei dire anche per altri settori. Nella legge finanziaria abbiamo modificato le cifre che riguardano le erogazioni alle partecipazioni statali; ed è un tema, questo, che è stato sviluppato anche da gruppi parlamentari dell'opposizione, nell'altro ramo del Parlamento in modo particolare.

Vorrei ricordare anche qui che ciò che conta è il trasferimento effettivo delle cifre. Avremmo potuto realizzare risultati importanti già nel 1979, ma questo non è stato possibile perché, come è noto, il disegno di legge presentato in settembre non è stato approvato. Quindi, abbiamo un aggravio di cassa per il 1980 ma lo sopportiamo volentieri, dal momento che si tratta di cifre che valgono a risanare finanziariamente il settore delle partecipazioni statali e, quindi, a porre le premesse anche di maggiori investimenti in questo settore cruciale dell'attività produttiva del nostro paese.

Lo stesso criterio dell'effettività vale anche per gli aiuti allo sviluppo e per il problema della fame nel mondo, che ha

occupato parte notevole dell'attenzione della Camera durante questo dibattito: anche qui il tema fondamentale è quello della effettività. Vorrei dire questo non semplicemente per la responsabilità che rivesto all'interno del Governo, ma anche per qualche responsabilità che rivesto fuori dei confini nazionali: ad esempio, nel Fondo monetario internazionale.

Credo che la mia azione alla guida del Comitato ministeriale *ad interim* del Fondo monetario internazionale si sia caratterizzata — è stato, credo, riconosciuto anche fuori del nostro paese — per un'attenzione specialissima rivolta ai paesi in via di sviluppo, che ho cercato di coinvolgere direttamente anche nei processi decisionali di grandissima importanza, come quelli che ci aspettano ad Amburgo fra poco più di dieci giorni. Nei numerosi contatti che ho avuto con paesi in via di sviluppo delle diverse aree mondiali, ho potuto rendermi conto di quanto pesi questa condizione generale di insufficienza, addirittura per quanto riguarda i termini più elementari e vitali della sussistenza: quanto continuo questi fattori non soltanto per ciò che essi implicano direttamente (e sarebbe già realtà drammatica o tragica), ma anche per le decisioni che possono conseguire a condizioni di vita non umane e infraumane, e quindi per i problemi della pace nel mondo e dell'equilibrio nella giustizia fra i popoli.

Anche qui, onorevoli colleghi, il problema è di accelerare le procedure di spesa: le cifre aggiuntive di quest'anno devono essere, evidentemente, tutte spese. Ho suggerito di seguire per il 1980 procedure molto rapide, passando anche attraverso organismi che già si occupano di questa materia a livello internazionale, attraverso quindi la più elementare strada del trasferimento delle somme a questi organismi, per sviluppare successivamente delle forme di assistenza diretta. Non sarà il Tesoro dello Stato ad opporre irragionevoli vincoli su questa materia, ma vorrei che il Parlamento considerasse che queste cifre hanno senso soltanto nella misura in cui rispondono al criterio della effettività della spesa.

E potrei andare avanti, anche perché credo che il dibattito sulla legge finanziaria non possa essere ridotto soltanto ad alcuni temi che la evidenza del dibattito o la drammaticità dell'oggetto hanno portato dinanzi alla nostra considerazione. Sono temi di carattere più generale che non possiamo trascurare: miglioramento delle procedure, miglioramento della capacità complessiva della pubblica amministrazione, anche quando si tratta di migliorare la sua attitudine alla spesa.

Queste considerazioni, signor Presidente, onorevoli colleghi, io ho voluto premettere, cercando di svolgere un discorso che può anche essere sembrato sottotono e forse in qualche maniera non adatto alla solennità di un dibattito su un documento di tanta importanza, qual è la legge finanziaria. Ma la scelta è stata meditata da parte mia. Non avrei voluto anticipare dibattiti di maggiore portata in termini più liberi o meno condizionati, e del resto vorrei lasciare ancora un qualche margine ad un franco confronto che possa sbloccare l'*iter* di questo provvedimento.

Il Governo ha il dovere della severità, della chiarezza e possibilmente della forza persuasiva: credo che il Parlamento — che tante altre volte ha saputo scegliere bene, anche in circostanze difficili — potrà, con l'approvazione della legge finanziaria e del bilancio dello Stato, rendere possibile un ulteriore cammino. Non contano le battaglie di retroguardia, onorevoli colleghi! (*Applausi al centro*).

PANNELLA. Chiedo di parlare per proporre, ai sensi del primo comma dell'articolo 41 del regolamento, un rinvio del dibattito.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Signora Presidente, signori ministri, ieri il Presidente del Consiglio, più o meno a quest'ora, ha corretto il suo discorso programmatico svolto in questa Assemblea, aggiungendo al testo che era stato diffuso dalle agenzie e letto al Senato, una frase che era molto esplicita: per quanto riguarda il tema della giustizia

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 APRILE 1980

e quello dello sterminio per fame nel mondo (da noi evocato in termini precisi e forse un po' meno ossessivi di quanto siano le realtà cui si riferisce), il Governo sarebbe stato attento ai contributi che nel dibattito tutti i gruppi avessero dato, per trarne conseguenze contestuali.

Avendo poi anche udito quanto ha testé dichiarato il signor ministro del tesoro, anche se già in forma più limitante (cioè di essere attento a quanto dal dibattito ulteriormente potrà venire al Governo quanto a suggerimenti relativi anche al tema della giustizia ed a quello della fame), abbiamo, signor Presidente, la convinzione di poter brevissimamente rispondere e all'appello del signor Presidente del Consiglio e alla notazione e all'invito implicito fatto dal Governo anche questa sera, affinché si dia allo stesso Governo la possibilità di compiere quella sollecita riflessione che possa portarlo — come ha dichiarato il Presidente del Consiglio — ad eventuali mutamenti o aggiornamenti della sua posizione sul tema della giustizia e dello sterminio per fame: non della fame, non dello sviluppo, signor ministro del tesoro, ma dello sterminio per fame, che è altra cosa.

Noi sappiamo anche che il proprio della costruzione di una politica dello Stato deve essere dialogico e che quei compromessi che noi, come metodologia, rifiutiamo devono essere doverosi se sono creativi, partendo da fatti precisi, e possono essere sottoposti al vaglio critico di chiunque, purché se ne assuma la responsabilità!

Signor ministro del tesoro, anche noi siamo convinti che i problemi della effettività della spesa siano centrali, in tema di bilancio della giustizia e di conversione delle spese militari in spese a favore della sicurezza nazionale e internazionale, attraverso la lotta allo sterminio per fame. Per quello che ci riguarda, diciamo subito che la via cui lei accenna, signor ministro del tesoro, è esattamente quella da percorrere.

CARANDINI. Questo non è un richiamo al regolamento!

PANNELLA. Oggi, in relazione allo sterminio per fame, l'unica via percorribile è quella del trasferimento di somme alle agenzie e agli enti internazionali già attrezzati per operare in questa direzione.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, la invito a non entrare nel merito e a limitarsi ad illustrare la sua proposta.

PANNELLA. Signora Presidente, volevo semplicemente illustrare i motivi nuovi, per i quali un rinvio del dibattito può rendersi necessario per il Governo, in base all'invito giunto ieri alle Camere dal Presidente del Consiglio e dalle ultime parole del ministro del tesoro: cioè, recepire la novità, che può giustificare una ulteriore riflessione.

Siamo d'accordo, tanto è vero che proponiamo che gli stanziamenti, i quali dovrebbero essere fatti contro lo sterminio per fame, rispondano al prudentissimo metodo di fare due gesti, nei confronti della Comunità europea e del Consiglio mondiale per l'alimentazione, i cui casseti sono già colmi di piani strategici per la lotta contro la fame nel mondo, con appelli drammatici e precisi di un certo numero di paesi; hanno dimostrato di poter intervenire in modo felice, nella direzione che auspichiamo. Vi saranno perdite, ma solo non scontando, bensì verificando quali sono le imperfezioni di un sistema distributivo di aiuti allo sviluppo ed agli agonizzanti si potrà poi passare ad una fase di maggiore utilizzo delle somme stanziare, per i fini cui sono state destinate.

Prima notazione: questo è il metodo di spesa che chiediamo. Per il resto, circa l'entità, ci rendiamo perfettamente conto, ministri Reviglio, Pandolfi e La Malfa, della drammaticità della situazione, anche economica, del nostro paese; ma ci rendiamo anche conto, signor ministro del tesoro, che quando in questo nostro bilancio destiniamo tra le varie voci somme sempre più consistenti per armare lo Stato contro il terrorismo e lo sfacelo, per armare lo Stato e la società contro i rischi di guerra, si fa una politica cieca,

velleitaria, se non dimostriamo davvero di voler combattere la morte e lo sterminio, nei luoghi dove sono presenti! Nel momento in cui non mobilitassimo le nostre risorse per combattere lo sterminio, la sacralità della vita e della pace sarebbe sempre più ritenuta pretestuosa dal nostro popolo e dalle nuove generazioni.

Rivolgiamo un appello perché il nostro impegno sia commisurato all'entità dello sterminio: in questo modo, si rafforzano le altre voci del bilancio, che continuate a destinare in modo contraddittorio agli arsenali, invece che ai granai. È anche un problema culturale, mi sia consentito: sapete benissimo che, in casi di calamità naturali, si reperiscono migliaia di miliardi; sapete benissimo, ad esempio, che in questo momento, nel Salernitano, si spendono migliaia di miliardi della Comunità europea, sollecitata da noi, per finanziare la rapina dell'industria conserviera, lo sperpero, con la creazione di situazioni immonde attraverso la dilapidazione di migliaia di miliardi, per aumentare la crisi sociale, che colpirà sempre di più negli anni prossimi i lavoratori, perché la struttura di queste regioni del nostro meridione è distrutta dall'uso di questi miliardi, così come voi consentite che si continui a fare!

Signora Presidente, ci auguriamo che non vi sia l'alibi dell'effettività della spesa. Sappiamo benissimo, signor ministro del tesoro, che un Ministero di grazia e giustizia continua ad essere occupato da magistrati che abbandonano il loro mestiere per fare abusivamente, in modo ridicolo, il mestiere di amministratori, distruggendo sempre di più, con le loro incapacità, le effettive possibilità della struttura della giustizia in Italia, disertando i tribunali ed il loro dovere, restando sempre più parassitariamente, appunto, installati nella struttura del Ministero di grazia e giustizia! Sappiamo che non possono proporre le possibilità, e nemmeno delineare con sufficiente rigore l'individuazione dei temi di spesa!

Signor ministro del tesoro, lei sa benissimo che al Governo è possibile trovare (come lo abbiamo trovato per la

pubblica sicurezza, anche in altri settori), accorgimenti che consentano davvero la riforma del codice di procedura penale, la quale esige immediatamente, a livello di strutture e di personale, a livello dei contratti, anche internazionali, di fornitura di materiale elettronico, ed altro, centinaia e centinaia di miliardi. Senza di questa non potremmo condannare né i terroristi, né i Caltagirone, né i corrotti, né gli autori delle stragi del 1960, del 1969, o di tutte le altre.

Per questo, quindi, signor ministro, lei ha ragione, quando parla di effettività della spesa; ma questo non deve essere un alibi, anche dinanzi alla morte che incalza nel nostro paese a causa del terrorismo, e che incalza ovunque per mancata assistenza e per mancato adempimento dei nostri obblighi internazionali.

Signor ministro, noi non possiamo deflettere dalla richiesta che in una legge finanziaria, in modo chiarissimo, lo 0,70 per cento sia inteso come punto di partenza, così come il gruppo democristiano, il gruppo comunista, il gruppo liberale, il gruppo socialista e tutti gli altri gruppi parlamentari presenti al Parlamento europeo hanno unanimemente richiesto; in quella sede, infatti, è stato richiesto che almeno lo 0,70 per cento del prodotto nazionale lordo degli Stati membri sia subito destinato a combattere la fame nel mondo. Pertanto, le modalità della spesa, per quanto riguarda lo sterminio per fame, debbono essere quelle e le entità devono esservi commisurate.

Signor ministro del tesoro, potrebbe quasi sembrare che noi, chiedendo questo rinvio del dibattito, diamo quasi un'importanza magica allo scorrere dei minuti, quando non sono bastati gli anni e i decenni per convincerci e per convincervi di alcune cose; ma io penso che sia da chiarire che così come voi troverete migliaia di miliardi nel caso di calamità naturali insorgenti, voi avete, nello stesso tempo, una responsabilità e la garanzia scritta — vi è stato notificato dall'ONU — che una calamità non naturale, peggiore dei terremoti o di altri eventi, farà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 APRILE 1980

un disastro, pari a milioni di quei disastri cui noi normalmente facciamo fronte con lo stanziamento di migliaia di miliardi, anche se riguardano decine o centinaia di vittime. È per questo, quindi, che metodologicamente credo sia lecito e doveroso iscrivere queste voci nel bilancio e consultarci ancora sulla possibilità effettiva della spesa.

Penso che si possa, in questo Parlamento, celebrare in maniera non rituale una unità diversa, una unità che attenga non a miti, ma a denaro, a scellini, ad « oboli », che non devono però rispondere a concezioni caritative ed assistenziali.

Sappiamo che molti contano su di noi per cercare di « tagliare le unghie » a questa legge finanziaria, laddove le ha, e in particolare al ministro Reviglio. Sappiamo benissimo, signor ministro delle finanze, che si cercherà di assicurare più sterminio nel mondo e che ci sarà un motivo aggiunto per non ascoltare le nostre richieste, perché le procedure siano tali da ridurre le possibilità di intervento del nostro ministro delle finanze. Questo è possibile, ma chiediamo, signora Presidente, che, in conformità a quanto chiesto ieri al Parlamento dal signor Presidente del Consiglio, e a quanto ripreso, sia pure in modo troppo limitato, nella parte finale, del suo intervento, dal signor ministro del tesoro, ci sia un rinvio del dibattito a domani mattina, perché, per quel che ci riguarda, siamo a completa disposizione in tutte le sedi, affinché, l'effettività e lo stanziamento delle spese, in termini di bilancio della giustizia e in termini di lotta contro lo sterminio per fame nel mondo, possa essere aumentato.

Mille miliardi di lire - e non cinquemila - corrispondono, signor ministro del tesoro, all'ottava parte di quanto la commissione Carter ha stabilito essere necessario, in cereali, per cancellare in un anno la morte per malnutrizione di venti o trenta milioni di persone.

Sembra incredibile, e da voi non creduto, quanto possa produrre questo tipo di stanziamento che noi chiediamo. Forse in questa sordità e in questa cecità è il

motivo per cui questa legge finanziaria, e soprattutto i governi non trovano accanto a loro nel paese quelle tensioni morali che possono garantire di superare le difficoltà, gli errori ed anche le cattive volontà soggettive di questo o di quel gruppo.

LA LOGGIA, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Presidente della Commissione*. Mi permetto di ricordare che, nel corso del mio intervento, avevo preannunciato che avrei richiesto, a nome della Commissione, una sospensione dei lavori per consentire al Comitato dei nove di riunirsi. Vorrei informare l'Assemblea che una prima riunione del Comitato dei nove ha avuto luogo questa mattina a seguito di intese intercorse con alcuni gruppi politici, in particolare dopo uno scambio di vedute che, come presidente della Commissione bilancio, avevo avuto con i colleghi comunisti e democristiani. A seguito di questi colloqui, abbiamo ritenuto che fosse opportuno convocare nuovamente il Comitato dei nove per un esame concreto delle risultanze del dibattito e della sostanza degli emendamenti presentati, sia quantitativamente sia come destinazione. Devo, altresì, dire che la riunione di questa mattina ha avuto luogo previa una consultazione che mi sono premurato di avere sia con il Presidente del Consiglio sia con il ministro del tesoro. La riunione è stata possibile, ripeto, perché vi era una disponibilità sia del Presidente del Consiglio, che l'aveva annunciata in questa aula, sia del ministro del tesoro, che me ne aveva dato comunicazione questa mattina, a riesaminare la materia, al fine di raggiungere una intesa su alcuni emendamenti da apportare alla legge finanziaria.

Aderisco, pertanto, alla richiesta avanzata dall'onorevole Pannella di sospendere i nostri lavori per convocare il Comitato dei nove - intervengono in quella sede tutte le forze politiche interessate ed il Governo - al fine di esaminare le vie

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 APRILE 1980

possibili per sbloccare una situazione che ogni giorno diventa sempre più drammatica. Concludendo, chiedo che il seguito del dibattito sia rinviato a domani mattina, in modo da permettere al Comitato dei nove questa sera e, eventualmente, questa notte, di trovare una soluzione che consenta di dare allo Stato italiano il bilancio che, per la prima volta nella storia del nostro paese, rischia di non essere approvato, con grave danno per le istituzioni, per l'economia e per l'interesse dei cittadini.

PRESIDENTE. Onorevole La Loggia, lei ha chiesto, come del resto ha fatto l'onorevole Pannella, di interrompere i nostri lavori per consentire la riunione del Comitato dei nove. Mi sembra che le due proposte possano essere considerate unitariamente, ma vorrei chiederle se non ritiene sufficiente una sospensione della seduta, ad esempio, per due ore, proprio perché ci troviamo in ritardo.

LA LOGGIA, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, due ore mi sembrano poche. Sappiamo benissimo come vanno queste cose: è meglio procedere disponendo di un certo lasso di tempo.

PANNELLA. C'è una sola proposta di sospensione, ed è la nostra!

GAMBOLATO. Ma è stata fatta all'inizio!

PANNELLA. In termini regolamentari l'unica proposta avanzata è la nostra, la quale, a sua volta, dà accesso ad un'altra proposta o ad altre proposte, preannunziate soltanto informalmente!

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, possiamo anche spezzare il cappello in quattro, ma la richiesta avanzata dal presidente della Commissione, onorevole La Loggia, si identifica con la sua e per di più, come la sua proposta, intende rinviare il seguito del dibattito a domani mattina, al fine di consentire la riunione del Comitato dei nove per favorire un chiarimento della situazione.

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE.
Convergenza parallela!

PRESIDENTE. Onorevole La Loggia, mi permetta di insistere: se non sono sufficienti due ore, le chiedo se una sospensione della seduta per tre ore potrebbe essere sufficiente al Comitato dei nove per concludere i suoi lavori.

LA LOGGIA, *Presidente della Commissione*. Rischiamo di convocare i colleghi per le 21 di questa sera e poi, come spesso avviene, rinviare la seduta a domani mattina. Credo che, anche in base all'esperienza, molto probabilmente una sospensione della seduta, anche di tre ore, non sarebbe sufficiente.

PRESIDENTE. Anche lei, onorevole Pannella, come l'onorevole La Loggia, insiste affinché la seduta sia rinviata a domani mattina?

PANNELLA. Non è che io non abbia ascoltato e valutato il suo suggerimento, signora Presidente; tuttavia, la mia motivazione parte da una presa di posizione espressa ieri dal Presidente del Consiglio, da un accenno del ministro del tesoro e dalla necessità di esplorare eventuali possibilità di soluzione.

Mi chiedo se non dobbiamo avere il tempo, oltre che per riunioni, anche per procedere a consultazioni con il Presidente del Consiglio. Tutto qui. Mi pare, quindi, che possiamo utilmente rinviare il seguito del dibattito a domani mattina.

PRESIDENTE. Di fronte alle insistenze del presidente della Commissione e dello onorevole Pannella, rinvio a domani, alle 9, il seguito del dibattito.

Autorizzazione di relazioni orali ai sensi del secondo comma dell'articolo 18 del regolamento.

PRESIDENTE. Comunico che, in considerazione della situazione in atto presso la Giunta per l'esame delle domande di

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 APRILE 1980

autorizzazione a procedere, che si riflette sull'andamento dei lavori della Giunta stessa, ho incaricato, a norma dell'articolo 18, secondo comma, del regolamento, nell'ordine, i deputati Carpino, Bemporad, Sinesio e De Cinque di riferire oralmente sulle seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio: doc. IV, n. 26, doc. IV, n. 27, doc. IV, n. 28, doc. IV, n. 29.

Mi auguro di non dover fare più ricorso a queste autorizzazioni!

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 16 aprile 1980, alle 9:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 292. — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980) (*approvato dal Senato*) (1491);

— *Relatore:* Manfredo Manfredi.

2. — *Discussione dei progetti di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 29 febbraio 1980, n. 35, recante norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980 (1454);

TRIVA ed altri: Provvedimenti per la finanza locale per il 1980 (937);

ANIASI ed altri: Provvedimenti concernenti la finanza locale relativi all'esercizio finanziario 1980 (1036);

— *Relatore:* Citterio.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 77. — Rendiconto generale della amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1978 (*approvato dal Senato*) (1047);

— *Relatore:* Aiardi.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 69, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino (1535);

— *Relatore:* Zambon.
(*Relazione orale*).

5. — *Discussione dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale di Brasile per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 3 ottobre 1978 (603);

(*Articolo 79, sesto comma, del Regolamento*);

— *Relatore:* Radi;

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Jugoslavia concernente la modifica delle liste merceologiche « C » e « D » di cui agli Accordi italo-jugoslavi del 31 marzo 1955 con Allegato, effettuato a Roma il 7-10 febbraio 1978 (691);

— *Relatore:* Sedati;

Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra la Commissione europea del Danubio e la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Grecia per la definizione di problemi finanziari in sospeso, con allegati, firmati a Roma il 23 aprile 1977, e della dichiarazione e accordo, firmati in pari data (615);

(*Articolo 79, sesto comma, del Regolamento*);

— *Relatore:* Cattanei;

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 APRILE 1980

Adesione al Trattato sull'Antartide, firmato a Washington il 1° dicembre 1959, e sua esecuzione (684);

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento);

— Relatore: Radi;

S. 328. — Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Grecia sulla delimitazione delle zone della piattaforma continentale proprie a ciascuno dei due Stati, firmato ad Atene il 24 maggio 1977 (approvato dal Senato) (1261);

— Relatore: Cattanei;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, con annesso Protocollo, firmata a Budapest il 16 maggio 1977 (693);

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento);

— Relatore: Radi;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972 (682);

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento);

— Relatore: De Poi;

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni 145, 146 e 147, adottate a Ginevra il 28 e 29 ottobre 1976 dalla 62ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro (598);

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento);

— Relatore: Bonalumi;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977 (690);

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento);

— Relatore: De Poi;

Adesione all'Accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord, con allegati, adottato a Ginevra il 15 novembre 1974, e sua esecuzione (680);

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento);

— Relatore: De Poi;

Adesione all'Accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale (A.G.R.), con allegati, aperto alla firma a Ginevra dal 15 novembre 1975 al 31 dicembre 1976, e sua esecuzione (681);

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento);

— Relatore: Cattanei;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei gradi di insegnamento superiore negli Stati arabi e negli Stati europei rivieraschi del Mar Mediterraneo, adottata a Nizza il 17 dicembre 1976 (601);

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento);

— Relatore: Biasini;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al Protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978 (602);

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento);

— Relatore: Cattanei;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, firmata a Caracas il 3 marzo 1978 (694);

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento);

— Relatore: Radi;

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 APRILE 1980

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni nn. 92, 131, 133 e 143, dell'Organizzazione internazionale del lavoro (599);

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento);

— Relatore: Bonalumi;

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni nn. 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (600);

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento);

— Relatore: Bonalumi;

Adesione alla convenzione relativa all'indicazione dei nomi e dei cognomi nei registri di stato civile, firmata a Berna il 13 settembre 1973, e sua esecuzione (616);

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento);

— Relatore: Sedati;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul divieto dell'uso di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari o

ad ogni altro scopo ostile, con allegato, adottata a New York il 10 dicembre 1976 e aperta alla firma a Ginevra il 18 maggio 1977 (679);

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento);

— Relatore: De Poi;

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese, effettuate a Roma il 9 luglio 1976, relative al trattamento tributario degli atti di liberalità (692);

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento);

— Relatore: Galli.

La seduta termina alle 18,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

AVV. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 APRILE 1980

INTERROGAZIONI ANNUNZiate

INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

GRASSUCCI E OTTAVIANO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere le iniziative che intende adottare allo scopo di:

1) garantire l'ampliamento della centrale telefonica di Aprilia, situata nei pressi della stazione ferroviaria;

2) assicurare l'installazione di una cabina telefonica, più volte richiesta, nella zona « Campodicarne » di Aprilia;

3) assicurare gli allacci telefonici ai cittadini della zona di « Campodicarne » che ne hanno fatto richiesta da quasi tre anni: tra l'altro si deve ricordare che i pali della rete sono stati da molto tempo impiantati. (5-00970)

MILANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere - premesso che le elezioni delle rappresentanze militari di base (COBAR) hanno visto un largo afflusso dei

militari interessati segnalandosi quindi come un fatto democratico di notevole rilevanza; che sono in corso gli adempimenti per le elezioni dei COIR -:

a) se sono state iscritte sanzioni disciplinari nei libretti personali dei militari che si sono astenuti dalle votazioni;

b) se sono stati esclusi dei militari dalle liste dei candidati per punizioni riportate e in difformità da quanto stabilito dalla legge di principio;

c) se sono avanzati ostacoli alla diffusione dei materiali di propaganda o in particolare per la circolazione di programmi approvati dai COBAR.

In particolare, per sapere se il Ministro non intenda intervenire per favorire la diffusione di materiali di informazione (propaganda) anche per le elezioni del COCER e più precisamente se non intenda sollecitare un incontro comune di tutti gli eletti delle varie categorie per evitare che le elezioni di detto organismo risultino segnate da momenti di « caduta » corporativa.

Per sapere infine se risulta al Ministro che alcuni candidati abbiano utilizzato argomenti politici particolarmente « speciosi » per gettare cattiva luce su altri colleghi. (5-00971)

* * *

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 APRILE 1980

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

FORTE SALVATORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando sarà definita la pratica di pensione di invalidità del signor Savastano Vincenzo, abitante a Salerno alla via Petrosino n. 10. Al suddetto fu riconosciuta la pensione di invalidità fin dal luglio 1978. Posizione pensionistica n. 60049283/10. (4-03203)

FORTE SALVATORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando verrà definita la pratica di pensione di guerra del signor Amendola Giuseppe, nato il 7 marzo 1923, sottoposto a visita medica il 22 febbraio 1977. Posizione n. 1545145/D. (4-03204)

CARLONI ANDREUCCI MARIA TERESA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere —

premesso che in data 3 gennaio 1980 il signor Rodolfo Palminteri, funzionario direttivo presso l'Ufficio del registro di Macerata, ha presentato alla procura della Repubblica un esposto riguardante l'Ufficio del registro di Macerata in seguito al quale la procura ha emesso una comunicazione giudiziaria nei confronti del direttore reggente dell'Ufficio del registro per « truffa continuata ed aggravata ai danni dello Stato »;

premesso che in data 2 febbraio 1980 il Palminteri inoltrava un secondo esposto alla procura della Repubblica la quale conseguentemente emetteva una seconda comunicazione giudiziaria sempre nei confronti del direttore reggente dell'Ufficio del registro di Macerata per « falso in atto pubblico », con relativo sequestro di atti d'ufficio;

considerato che in data 8 febbraio 1980 l'Intendenza di finanza ha notificato al signor Rodolfo Palminteri regolare trasferimento disposto dal Ministero delle finanze all'Ufficio tecnico erariale di Macerata e su richiesta scritta dell'interessato

non ha allegato il decreto ministeriale di trasferimento;

considerato che al momento del trasferimento nell'Ufficio del registro non esisteva un solo funzionario direttivo al di fuori del signor Palminteri;

considerato che nell'Ufficio tecnico erariale di Macerata, non esistendo posti di funzionario direttivo amministrativo ma solo di tecnico, il signor Palminteri è stato adibito a svolgere mansioni esecutive —

quali iniziative ha preso od intende intraprendere per chiarire questa vicenda che colpisce un rappresentante sindacale con un provvedimento di trasferimento quanto meno sconcertante sia nella rapidità dell'esecutività, sia nelle circostanze in cui si inserisce, che sembra voler penalizzare un funzionario che non ha altro torto che quello di aver sollecitato trasparenza e moralizzazione all'interno della pubblica amministrazione. (4-03205)

URSO GIACINTO. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per conoscere quali determinazioni si intendano adottare a favore dei pensionati degli enti locali, collocati a riposo nel periodo 1° gennaio 1976-30 settembre 1978, che risultano economicamente penalizzati a causa dello slittamento di oltre due anni del contratto nazionale ANCI-UPI-sindacati e dell'applicazione della legge n. 177 del 29 aprile 1976.

Infatti l'articolo 3 di detta legge concede alle pensioni liquidate prima del 1976 un aumento del 6,9 per cento e del 5,11 per cento, rispettivamente per gli anni 1976 e 1977, ed esclude da detti benefici i pensionati collocati a riposo dal 1° gennaio 1976 in poi. (4-03206)

CURCIO, ESPOSTO, DI CORATO, TORRI, AMBROGIO E GIURA LONGO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere:

se sono a conoscenza che i Servizi per i contributi agricoli unificati di Po-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 APRILE 1980

tenza e di altre province meridionali hanno notificato nei giorni scorsi avvisi di accertamento con imposizione di somme aggiuntive per giornate lavorative relative agli anni 1977 e 1978;

se ritengono di assumere iniziative (data la sentenza del tribunale di Salerno, sezione lavoro, del maggio 1976 e della Corte di Cassazione del 12 novembre 1977) per garantire il diritto all'esenzione dei contributi agricoli unificati per tutti i terreni ubicati in territorio montano sulla base della classificazione derivante dalla legge n. 1102.

Gli interroganti chiedono infine di conoscere quali interventi il Governo intende sollecitamente adottare per chiarire la situazione e per rassicurare i coltivatori di tutte le zone montane. (4-03207)

CASTOLDI, FACCHINI, ANTONI, DULBECCO, GAMBOLATO E PASTORE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

1) quali siano i progetti di opere stradali ricadenti nel territorio del compartimento ANAS della Liguria e di importo superiore a lire 50.000.000 appaltati od affidati a trattativa privata dall'ANAS nell'ultimo decennio;

2) quali siano state o siano le imprese assuntrici delle singole opere con la indicazione dei relativi importi contrattuali e, per i lavori già ultimati, degli importi dello stato finale. (4-03208)

GRASSUCCI, OTTAVIANO E BRUSCA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere -

premessi che numerose aziende industriali in caso di malattia chiedono ai loro dipendenti non solo notizie relative alla data di inizio della malattia e la firma del medico curante ma anche la diagnosi;

ricordando tra l'altro che in caso di mancanza del requisito « diagnosi » il pagamento dell'indennità ai lavoratori viene effettuato con riserva -

quali urgenti iniziative intende adottare allo scopo di tutelare la personalità dei lavoratori e ad eliminare ogni possibilità di richiesta di notizie sulla diagnosi. (4-03209)

GRASSUCCI, OTTAVIANO E BRUSCA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere -

premessi che il comune di Aprilia lo scorso anno ha istituito, in base alla relativa legge regionale, un centro di medicina del lavoro;

visto che l'articolo 20 della legge n. 833 prevede che, allo scopo di redigere la mappa dei rischi, gli industriali provvedano a comunicare le sostanze chimiche adoperate nei processi produttivi;

ricordato che il sindaco di Aprilia, nelle more della effettiva entrata in funzione della USL, ha invitato le direzioni aziendali ad ottemperare all'obbligo di cui sopra inviando la scheda, opportunamente predisposta, al centro comunale di medicina del lavoro;

tenuto conto che la maggior parte degli industriali della zona non ha ritenuto opportuno, in ciò anche consigliati dalla loro associazione provinciale, rispondere alla richiesta del sindaco;

facendo presente come nel comune di Aprilia si siano più volte verificati gravi incidenti tra i quali l'intossicazione di lavoratori alla « Yale », e analogo episodio alla « Abbot » -

le valutazioni ministeriali su quanto sopra esposto e le iniziative che si intendono intraprendere. (4-03210)

ZARRO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere -

premessi che la direzione provinciale delle poste di Benevento ha recentemente dato disposizioni affinché gli uffici postali della provincia di Benevento vengano forniti di assegni bancari, escludendo così la circolazione di denaro liquido;

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 APRILE 1980

considerato che nella provincia di Benevento, che ricomprende 78 comuni, sono pochissimi gli sportelli bancari, e comunque non più di 30, di talché nei restanti 48 comuni manca la possibilità di cambiare gli assegni bancari;

sottolineato, di conseguenza, che gravissimo è lo stato di disagio della utenza dei servizi postali che, soprattutto nei paesi del Sannio interno, è costretta a spostarsi per decine e decine di chilometri per poter incassare denaro liquido -

a) se è a conoscenza di tale stato di cose;

b) quali provvedimenti intenda prendere atteso il grave stato di disagio in cui si è venuta a trovare l'utenza in provincia di Benevento. (4-03211)

ZARRO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere -

premesso che la Commissione lavori pubblici della Camera dei deputati nella seduta del 18 aprile 1979 ha emesso parere favorevole sul programma triennale del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dello articolo 34 della legge 21 dicembre 1978, n. 843;

considerato che in tale programma triennale per il settore viabilità rientravano per il Sannio le seguenti opere da realizzarsi nella seconda fase di detto piano: 1) raddoppio della Galleria Avellola sulla SS 7 « Appia » - tronco Caserta-Benevento; 2) adeguamento ed ammodernamento del tratto S. Maria a Vico-Montesarchio sulla SS 7 « Appia »; 3) lavori di costruzione dell'asta di penetrazione di Benevento dalla SS 88 « dei due Principati »;

tenuto conto che con nota del 25 settembre 1979 protocollo 157/A il direttore compartimentale dell'ANAS di Napoli comunicava di non aver ancora avuto alcuna disposizione da parte della direzione generale ANAS in merito alle opere da realizzare;

considerato che a tutt'oggi ancora molto poco è stato messo in essere perché

si concretizzi il piano triennale più sopra indicato -

a) se è a conoscenza di tale stato di cose;

b) perché la trancia dei relativi lavori del 1979 del richiamato piano triennale lavori pubblici - settore viabilità - afferente il Sannio ancora oggi, cioè ad aprile 1980, registra dei notevoli ritardi addirittura nell'attivazione della procedura realizzativa. (4-03212)

ZARRO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere -

premesso che in un ampio territorio della Campania interna, nell'area del Miscano e, in particolare, nel territorio del comune di Ginestra degli Schiavoni (Benevento), la ricezione dei segnali della RAI-TV di tutte e tre le reti nazionali è pessima, al punto che è molto difficile seguire i programmi;

considerato che i cittadini di Ginestra degli Schiavoni pagano regolarmente il canone annuo di abbonamento alla RAI-TV e quindi hanno pieno diritto a seguire i programmi -

a) se è a conoscenza di tale stato di cose;

b) perché i segnali della RAI-TV vengono ricevuti così male nel territorio del comune di Ginestra degli Schiavoni;

c) perché cittadini che pagano regolarmente il cospicuo canone di abbonamento non ricevono regolarmente i programmi irradiati dalla RAI-TV;

d) quali concreti ed urgenti provvedimenti intende adottare per migliorare la ricezione dei segnali RAI-TV nella zona indicata. (4-03213)

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia e al Ministro per gli affari regionali.* — Per sapere - premesso:

che la legge n. 3 del 1977 della regione Lombardia disponeva lo scorporo dall'ente ospedaliero « Santa Corona » di Milano dell'ospedale climatico di Pietra

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 APRILE 1980

Ligure ed il suo trasferimento alla regione Liguria e demandava al presidente della regione Lombardia di individuare i beni facenti parte degli stabilimenti da trasferire;

che il decreto del presidente della regione Lombardia in data 24 settembre 1979 (pubblicato il 31 ottobre 1979) identificava tali beni negli stabili pervenuti al « Santa Corona » per lasciti ereditari di Mario Negri e Angela Maino Negri « specificatamente destinati in favore dello ospedale di Pietra Ligure » nonostante nei testamenti in questione i beni oggetto di tale lascito non fossero vincolati allo ospedale di Pietra Ligure;

che la legge n. 3 del 1977 della regione Lombardia aveva stabilito una precisa procedura per la identificazione ed il trasferimento all'ente ospedaliero di Pietra Ligure dei beni del « Santa Corona » e cioè: a) costituzione di una commissione paritetica che doveva formulare delle proposte; b) delibera della giunta regionale lombarda e decreto del presidente della regione Lombardia che dovevano « individuare » i beni da trasferire; c) deliberazione delle amministrazioni degli enti ospedalieri scorporato ed incorporante in attuazione del decreto di cui *sub b*), entro 60 giorni dalla data dello stesso, pena la nomina di un commissario;

che in realtà è accaduto che dopo la formulazione delle proposte di cui al punto a) la regione Liguria, senza attendere i provvedimenti di cui *sub b*), e *sub c*) ha senz'altro individuato con delibera in data 20 ottobre 1978 i beni da trasferire negli stabili di Via Hajech, Via Friuli e Via Turrone in Milano;

che il commissario dell'ente ospedaliero di Pietra Ligure, con decreto 23 maggio 1979, n. 250, dichiarava acquisiti all'ente gli immobili *de quo*, (provvedimento ovviamente illegittimo per incompetenza, per eccesso e abuso di potere, per violazione della legge lombarda), provvedendo a far trascrivere tale titolo alla conservatoria dei registri immobiliari di Milano il cui responsabile dichiarava di essere stato tratto in inganno;

che con delibera 21 giugno 1979 la giunta regionale ligure autorizzava la vendita degli immobili ed il reimpiego del ricavo per il completamento delle strutture ospedaliere;

che con decreto in data 5 settembre 1979 il commissario dell'ospedale di Pietra Ligure disponeva la vendita mediante gara di licitazione privata dichiarando l'esigenza « posta in termini cogenti ed indifferibili » di pervenire alle alienazioni entro il 31 dicembre 1979 per evitare che i beni passassero al comune di Milano a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e rilevando che era necessario derogare all'obbligo della vendita all'asta pubblica, provvedimenti questi entrambi illegittimi in quanto gli immobili non solo non erano ancora stati trasferiti all'ente ligure, ma non erano ancora stati individuati come beni da trasferire dagli organi che erano gli unici ad avere competenza al riguardo, e cioè dalla giunta e dal presidente della regione Lombardia (il cui decreto è datato 24 settembre 1979, divenuto esecutivo il 2 ottobre 1979 e pubblicato il 31 ottobre 1979);

che la delibera di vendere in via di urgenza ed a licitazione privata non solo era diretta ad eludere la legge n. 833 del 1978, ma costituiva una deroga al divieto che la legge 17 agosto 1974, n. 386, aveva posto agli enti ospedalieri di alienare i propri beni immobili fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, ed alla legge, che pone come obbligatoria la vendita all'asta pubblica e che il prezzo base era stato stabilito in misura inferiore a quello indicato in una perizia fatta eseguire anni prima dal « Santa Corona »;

che le vendite degli immobili sono nulle e/o annullabili anzitutto perché eseguite in forza di atti invalidi;

che gli immobili di via Hajech e di via Turrone sono stati aggiudicati alla società « Montanino » benché la stessa avesse presentato documenti incompleti;

che alla gara per l'immobile di via Turrone ha partecipato solo la società « Montanino » che era tanto sicura del

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 APRILE 1980

fatto suo da offrire il prezzo base aumentato del solo 10 per cento;

che all'oscuro dei provvedimenti presi in Liguria riguardo ai beni *de quo* e ignorando che, a sua insaputa, alla conservatoria di Milano, era stato trascritto il trasferimento degli immobili, il « Santa Corona », letto l'avviso di vendita comparso sui giornali, faceva pubblicare a sua volta un avviso con il quale contestava la legittimità delle vendite;

che la proposta del presidente del « Santa Corona » di ricorrere all'autorità giudiziaria veniva respinta dal consiglio di amministrazione con i voti dei consiglieri democristiani, comunisti, di un consigliere socialista e di quello repubblicano;

che il comune di Milano, investito della vicenda, si disinteressava della sorte degli stabili che pure avrebbero dovuto

passare per legge in sua proprietà al punto che sapendo che i beni sarebbero stati posti in vendita il 5 novembre 1979 attendeva il 27 novembre 1979 per inviare al presidente della regione Liguria, e per conoscenza a quello della regione Lombardia ed al presidente del « Santa Corona » una incredibile lettera, nella quale si sosteneva che « l'amministrazione comunale di Milano è venuta a conoscenza della intenzione di codesta amministrazione regionale di porre in vendita alcuni stabili di proprietà dell'ex Istituto "Santa Corona" ubicati in Milano » esprimendo l'intenzione del comune di acquistarli (*sic*) -

quali provvedimenti ed iniziative intendano prendere per far luce e giustizia su questa « strana » vicenda che appare molto vicina ad un autentico « scandalo ».

(4-03214)

* * *

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 APRILE 1980

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, BALDELLI, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI e TESSARI ALESSANDRO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

1) i lavori di scavo delle gallerie e delle sale operative della base militare di Monte Cavo sono iniziati nel 1950 ed ultimati nel 1956;

2) gli organi militari della difesa aerea hanno preso possesso delle strutture della base, rendendole operative, nel 1958;

3) la struttura interna è articolata su due piani con ingressi, a circa mezza costa, a livello del primo piano. Il secondo piano è raggiungibile, per mezzo di ascensori, dal primo ed ha alcuni sbocchi all'esterno per raggiungere le antenne. Al primo piano si accede attraverso gallerie incrociate antiscoppio « atomico » e in esso sono ospitati tre grandi sale operative, uffici, centrale elettrica, bar, mensa, dormitorio, infermeria, sala comunicazioni e radio, servizi, depositi carburante e acqua, armeria, eccetera;

4) le tre sale operative sono così utilizzate:

a) sala operativa del 2° ROC (*regional operation centre*) della difesa aerea nazionale collegato con il 1° ROC (Monte Venda) ed il 3° ROC (Martina Franca);

b) sala operativa dell'ADOC (*air defense operation centre*) della catena NATO della difesa aerea, centro di comando della Va ATAF (*allied tactical air force*) collegato con i corrispondenti del Nord Europa e della Grecia-Turchia;

c) sala operativa degli stati maggiori italiani ed interalleati, in collegamento con il corrispondente NATO, sito nei pressi di Verona;

5) la base di Monte Cavo è simile nelle funzioni, nelle strutture architettoni-

che a quelle di Monte Venda (Padova) e Martina Franca (Bari), ed inoltre sono state rese operanti tutte nel 1957-1958;

6) le tre basi sono prive di difesa antiaerea e di *radar*. Le antenne radio dell'A.M. a Monte Cavo comprendono impianti di rice-trasmissione dati, collegamenti telex, collegamenti terra-terra, terra-bordo-terra, terra-nave e per la navigazione aerea;

7) l'USAF ha un sistema di ricetrasmissione denominato *scatter* che utilizza satelliti militari come ponti-radio. La stazione, sotto completo controllo USA, impiega venti militari americani;

8) la maggior parte delle antenne e paraboloidi militari non sono sulla vetta (zona dell'albergo dove sono collegate le antenne delle emittenti private) bensì si trovano sul versante est;

9) gli ingressi principali e secondari, le prese d'aria per il condizionamento, i tralicci delle antenne sono comprese nel perimetro recintato —

quali esigenze « militari » avrebbero determinato l'ordinanza di esproprio di Monte Cavo ed in particolare dell'edificio che ospita le antenne delle emittenti private in considerazione del fatto che:

1) la base è in funzione da oltre 21 anni, e mai sono sorte preoccupazioni per la sua « sicurezza »;

2) la maggior parte delle antenne e paraboloidi militari non sono collocati sulla vetta (zona dell'albergo) bensì si trovano sul versante est; la base è priva di *radar* e quindi difficilmente è possibile individuare una possibilità di disturbo delle emittenti private sulle apparecchiature militari;

3) la base di Monte Venda, esattamente simile a quella di Monte Cavo sia per gli impianti che per le antenne, convive perfettamente con i ripetitori radio-televisivi di grande potenza della RAI.

Poiché dalle notizie e dalle considerazioni riportate appare con evidenza che l'unica motivazione dell'ordinanza della II regione aerea può essere collegata con il « disturbo » politico che le emittenti private provocano alla politica del monopolio di regime della informazione, gli interro-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 APRILE 1980

ganti chiedono di sapere se il Ministro interessato intenda immediatamente non solo sospendere il provvedimento di requisizione, ma annullarlo definitivamente.

(3-01714)

MILANI. — *Ai Ministri della difesa e delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi sottesi alla decisione del Comando della 2^a Regione aerea militare di inviare a circa 50 emittenti radiofoniche e televisive private un fonogramma per intimare lo sgombero di antenne e trasmettitori dal terreno di Monte Cavo presso Roma.

Per sapere inoltre:

1) quali sono le ragioni e quale la natura dei « motivi di sicurezza » addotti, per cui si è proceduto all'occupazione della zona suddetta da parte del Comando della 2^a Regione aerea;

2) quale posizione i Ministri intendono assumere in merito ad un provvedimento che configura una regolamentazione per via non legislativa di un settore delicato e importante per la libertà di espressione.

(3-01715)

CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, POCHETTI, CANULLO E OTTAVIANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — in relazione alla improvvisa violenta carica di polizia verso una pacifica manifestazione di commessi nel centro storico di Roma, che reclamavano diversi orari di lavoro —

a quali direttive si ispira l'azione di direzione dell'ordine pubblico da parte del dirigente del primo distretto di polizia, dottor Pompò, visto che, nel corso di poco tempo, tre legittime manifestazioni sindacali sono state disciolte con violente cariche di polizia, coinvolgendo centinaia di cittadini estranei alle manifestazioni medesime;

quanti uomini e quali mezzi sono stati utilizzati per reprimere tale manifestazione;

se sono stati messi a disposizione del primo distretto e all'ordine del dottor Pompò, per l'operazione suddetta, mezzi e uomini non in forza allo stesso distretto;

se è stato impartito l'ordine di scioglimento secondo le modalità stabilite, alle circa settanta persone partecipanti alla manifestazione;

i motivi per i quali è stato attaccato e distrutto dalla carica di polizia il banco del partito radicale presso il quale si raccolgono le firme per i *referendum*;

infine, se si intendono prendere i provvedimenti necessari a far cessare un metodo e un comportamento non ammissibili e non certo tesi a garantire l'ordine democratico e la convivenza civile.

(3-01716)

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, BALDELLI, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI E TESSARI ALESSANDRO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le motivazioni del trasferimento ad Ancona del tenente colonnello Francesco Forleo, esponente del sindacato di polizia di Genova. Questo provvedimento, che segue quello analogo ai danni di un altro esponente del comitato promotore del sindacato di polizia di Genova, il dottor Giuseppe Minerva, costituisce un grave atto di intimidazione nei confronti del movimento democratico dei lavoratori di polizia vanificando nel contempo le stesse dichiarazioni programmatiche del Governo che annunciavano a tempi brevi la riforma e la smilitarizzazione di questo corpo.

Per queste ragioni gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro dell'interno non intenda almeno sospendere il provvedimento per consentire una più attenta verifica della effettiva necessità del trasferimento, peraltro disposto con modalità di tempo inusuali, anche al fine di non aggravare i rapporti fra movimento e vertici del Viminale.

(3-01717)

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 APRILE 1980

CANULLO, OTTAVIANO, TROMBADORI, POCHETTI E BARACETTI. — *Ai Ministri della difesa e delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere — in relazione alla situazione venutasi a creare con l'ordinanza relativa allo sgombero delle apparecchiature televisive e radiofoniche site in Monte Cavo — i motivi che hanno spinto ad assumere la improvvisa decisione che, se attuata, determinerebbe l'interruzione delle trasmissioni di numerose emittenti locali di Roma e del Lazio in un periodo che, tra l'altro, coincide con la campagna elettorale.

Gli interroganti sottolineano che, anche nell'ipotesi, tuttora da verificare, di indi-

lazionabili necessità militari, è opportuno che si sospenda la decisione onde consentire alla regione Lazio — che ha già preso in esame il problema — di operare per l'individuazione di una nuova sede nella quale installare le apparecchiature delle emittenti televisive e radiofoniche.

(3-01718)

CRUCIANELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere per quali motivi non si è proceduto allo scioglimento dell'Istituto Kirner di Bolzano, nonostante sia stato dichiarato inutile.

(3-01719)

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 APRILE 1980

*Stampa effettuata negli Stabilimenti
Tipografici Carlo Colombo S. p. A.
in Roma, Via Uffici del Vicario, 15*
